SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 aprile 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 2 aprile 2003, n. **21**.

Previsione di bilancio per l'anno 2004 e per il triennio 2004-2006. Budget per l'anno 2004.

CIRCOLARE 2 aprile 2003, n. **22**.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.

03A04834 - 03A04835

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 aprile 2003, n. **88**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2003, N. 28

All'articolo 1, è premesso il seguente:

«Art. 01. – *1.* Dopo l'articolo 6-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

"Art. 6-*ter*. - *(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive)*. – *1.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro"».

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, le parole: «, 1-*ter* e 1-*quater*» *sono sostituite dalle seguenti:* «e 1-*ter*»;

al comma 1, capoverso 1-ter, *le parole:* «dai quali emerge con evidenza» *sono sostituite dalle seguenti:* «oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. – *1.* Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005.

Art. 1-*ter*. – *1.* Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis*. - *(Differimento o divieto di manifestazioni sportive)*. – *1.* Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave tur-

bativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni".

Art. 1-*quater*. – *1.* I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati.

2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di *metal detector*, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.

4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2004.

Art. 1-*quinquies*. – *1.* La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-*quater* sono altresì revocate le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio.

5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-*quater* in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro.

6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-*quater* non accessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

7. Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo di cui al comma 1 dell'articolo 1-*quater* privo del titolo di accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, che si applicano a decorrere dal 1° agosto 2004».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3709):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per i beni e attività culturali (URBANI) il 24 febbraio 2003.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I e VII.

Esaminato dalla commissione II, in sede referente, il 5, 6, 13, 19, 20 marzo 2003.

Esaminato in aula il 24, 26 marzo 2003 e approvato il 27 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2145):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 31 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 1º aprile 2003.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 1º e 8 aprile 2003.

Esaminato in aula il 10 aprile 2003 ed approvato il 15 aprile 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, delle legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 84.

03G0109

DECRETO-LEGGE 23 aprile 2003, n. **89**.

Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, di assicurare l'immediato finanziamento di un progetto finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare e delle spese di funzionamento e ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), nonché di accelerare il risarcimento dei danni causati da emoderivati infetti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga del termine per l'utilizzo degli studi professionali privati per lo svolgimento dell'attività libero-professionale.

1. Il termine del 31 luglio 2003, previsto dall'articolo 15-*quinquies*, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2005.

Art. 2.

Finanziamento di un progetto di terapie oncologiche innovative e dell'Istituto mediterraneo di ematologia

1. Per la realizzazione di un progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanità, finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede in Roma, è autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a diciotto milioni di euro per l'anno 2003 ed a tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Risarcimento danni da trasfusioni di sangue infetto

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, per gli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni. Qualora si verifichino eccedenze rispetto alle previsioni di spesa, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno ridefiniti i criteri di stipulazione delle transazioni stesse.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 febbraio 2003, n. **90.**

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 percento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto del piano della sicurezza della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni il quale prevede che l'Amministrazione della difesa in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione;

Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente il regolamento per i lavori del genio militare;

Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni recante approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92/57/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il verbale dell'accordo raggiunto il 24 ottobre 2001 in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;

Considerato che il Consiglio centrale della rappresentanza militare non ha espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota protocollo n. 8/59907/D.VIII6 dell'11 dicembre 2002);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) responsabile del procedimento o responsabili dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ufficiali del genio nominati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il responsabile del procedimento della fase di affidamento può essere un ufficiale, un dirigente o un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa.

I responsabili del procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione sono anche, nell'ambito delle rispettive fasi, responsabili dei lavori ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

b) coordinatori per la sicurezza i soggetti nominati dal responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

c) progettisti i soggetti nominati dal responsabile del procedimento, appartenenti ai ruoli tecnici ed in possesso del titolo di studio adeguato alla tipologia dell'intervento da progettare ed all'incarico singolarmente assegnato;

d) direttore dei lavori e assistenti, i soggetti designati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dell'articolo 1 e dell'articolo 56 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, regolamento per i lavori del genio militare, e successive modificazioni;

e) collaudatori i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dell'articolo 81 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, regolamento per i lavori del genio militare, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 812.

Art. 2.

Quantificazione del fondo e criteri applicativi

1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è riferito ai soli lavori effettivamente appaltati ed è determinato sulla base dell'importo lordo posto a base di gara, in misura pari all'1,5% per i lavori delle classi e categorie I *c)*, I *d)*, I *e)*, I *f)*, I *g)*, II *b)*, III *a)*, III *b)*, III *c)*, IV *c)*, VIII, IX *a)*, IX *b)* e all'1% per i lavori delle classi e categorie I *a)*, I *b)*, VI *a)*, VI *b)*, previsti dall'articolo 14 del testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni, di seguito definito «testo unico». Eventuali varianti suppletive ai lavori appaltati non comportano aumento del fondo stesso.

2. Il personale destinatario del compenso è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alle attività di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori.

3. L'effettivo coinvolgimento del personale destinatario del compenso è comprovato con atti o documenti firmati dagli interessati e vistati dall'Amministrazione appaltante, dai quali si evince il tipo di attività svolta.

4. La misura del compenso di cui all'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 812, è aggiornata secondo le modalità e criteri del presente regolamento.

Art. 3.

Ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'articolo 2 è attribuito, secondo la seguente ripartizione in relazione alle funzioni espletate:

a) 6% al responsabile del procedimento per la fase di progettazione e suoi collaboratori;

b) 50% ai progettisti incaricati della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

c) 6% al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

d) 6% al responsabile del procedimento per la fase di affidamento ed ai suoi collaboratori;

e) 6% al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione ed ai suoi collaboratori;

f) 21% al direttore dei lavori ed ai suoi assistenti, inclusa la quota del 6% a favore del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

g) 5% ai collaudatori.

2. La ripartizione delle quote di fondo di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)*, è operata dai responsabili dei procedimenti, ovvero dal direttore dei lavori, in maniera tale che tutti i collaboratori e assistenti percepiscano un'identica somma e quella percepita dal responsabile del procedimento o direttore dei lavori non superi, in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche del progetto, il doppio di quella percepita da ciascuno di essi, garantendo l'informazione.

3. La ripartizione della quota di fondo di cui al comma 1, lettera *b)*, è effettuata dal responsabile del procedimento, per la fase di progettazione, sulla base di criteri stabiliti ai sensi del testo unico, in funzione del contributo professionale apportato nella suddetta fase. Quando le tipologie degli impianti progettati non sono esplicitamente indicate nel testo unico, il calcolo dei compensi è effettuato per analogia alle fattispecie tecnologicamente affini, individuate nel testo unico.

4. Ai fini dell'applicazione del testo unico, si intende:

a) per progettazione preliminare, l'insieme delle prestazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* della tabella B annessa al testo unico;

b) per progettazione definitiva, la prestazione di cui alla lettera *c)* della tabella B annessa al testo unico;

c) per progettazione esecutiva, l'insieme delle prestazioni di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* della tabella B annessa al testo unico.

Art. 4.

Modalità di corresponsione dei compensi

1. L'attribuzione dei compensi spettanti è effettuata con le seguenti modalità:

a) per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*: il 70% al momento dell'appalto dei lavori ed il 30% al momento dell'emissione del verbale di compimento dei lavori;

b) per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *e)* ed *f)*: il 90% sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori ed il 10% in seguito all'approvazione del collaudo definitivo;

c) per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*: fino al 90% sulla base di stati d'avanzamento dei lavori per i collaudi in corso d'opera ed il residuo 10% in seguito all'approvazione del collaudo definitivo.

2. I compensi di cui al comma 1, sono attribuiti solo nel caso in cui il progetto sia approvato e appaltato. I compensi stessi sono recuperati, secondo le vigenti disposizioni e previa comunicazione agli interessati ai fini del contraddittorio, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti derivanti da errori di progettazione che comportino ulteriori impegni economici in misura superiore al 10% dell'importo dell'appalto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro: MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 280

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei criteri del Presidente della Republica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1994, n. 41:

«1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è richiamato nella nota al titolo.

— Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:

«2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.».

— Il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, reca «Regolamento per i lavori del Genio militare.».

— La legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni reca: «Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1949, n. 90.

— Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca: «Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1996, n. 223.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214.».

— Si trascrivono i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è riportato nelle note alle premesse.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca: «Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili»; è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1996, n. 223.

— Si trascrive il testo dell'art. 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:

«1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.».

— Si trascrive il testo degli artt. 1 e 56 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, richiamato nelle note alle premesse:

«Art. 1. — È approvato e reso esecutivo l'unito regolamento sui lavori del Genio militare visto, d'ordine Nostro, dal Ministro segretario di Stato per la guerra.».

«Art. 56. *(Funzionari incaricati della contabilità dei lavori ad impresa).* — Di regola la contabilità dei lavori ad impresa viene affidata ai ragionieri geometri del Genio militare. In via eccezionale può affidarsi ad ufficiali del Genio o ad altri funzionari, dal capo dell'ufficio esecutivo, in seguito ad autorizzazione motivata scritta del competente comando del Genio da allegarsi poi alla contabilità.».

— Si trascrive il testo dell'art. 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, riportata nelle note alle premesse:

«4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare.».

— Si trascrive il testo dell'art. 81 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, riportato nelle note alle premesse:

«Art. 81. *[A chi è dovoluto il collaudo dei lavori (vedi art. 1 del D.P.R. in data 3 settembre 1949, n. 383, pag. 162)].* — Ai comandanti del genio è dovoluto il collaudo di tutti i lavori del genio militare nel territorio di loro competenza, tanto se eseguiti ad impresa quanto se eseguiti ad economia (in amministrazione, a cottimo o con le truppe).

La designazione del collaudatore è fatta invece dal Ministero della guerra:

a) nei casi di prolungata assenza del comandante del genio titolare; ed in questi casi la designazione deve essere provocata in tempo utile da chi fa le veci del titolare;

b) nei casi speciali in cui, a giudizio del Ministero stesso, il comandante del genio abbia avuto diretta ingerenza nella condotta dei lavori.

Ciascun comando del genio, per i lavori del proprio territorio, può però delegare lo stesso capo dell'ufficio esecutivo a compiere il collaudo od autorizzarlo ad ometterlo quando si tratti di lavori di mantenimento eseguiti ad economia (in amministrazione). Può provvedere personalmente o delegare ufficiali dipendenti (di grado non inferiore a quello del capo dell'ufficio esecutivo a cui furono affidati i lavori e che non abbiano avuto la sorveglianza o la direzione dei

medesimi) al collaudo di lavori ad impresa di importo complessivo non superiore a L. 40.000; se l'importo dei lavori non supera le 10.000 lire può autorizzare l'omissione del collaudo.

Quando, ai sensi del comma precedente, il collaudo venga omesso, il conto finale sarà munito dal capo dell'ufficio esecutivo di una dichiarazione di buona esecuzione conforme al Mod. 33.».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 812, recante: «Indennità agli uffici generale ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1965, n. 180:

«Art. 1. — Gli ufficiali generali dell'ausiliaria e della riserva provenienti dall'Arma dei genio, i colonnelli del Genio dell'ausiliaria e della riserva, i generali e i colonnelli dell'ausiliaria e della riserva del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (categoria edili) possono essere incaricati, nella posizione di congedo, del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico.

Ai predetti ufficiali è corrisposto, per l'espletamento di ogni incarico, un numero di regola non superiore ad otto di compensi unitari nella misura stabilita al successivo art. 2. Tale numero è determinato dal Ministero, su parere del capo del servizio che ha conferito l'incarico stesso tenendo conto del tempo impiegato nel lavoro da tavolo per la compilazione delle relazioni sui rilievi eseguiti e dei certificati di collaudo, per la revisione contabile e per gli altri incombenti.

Qualora gli incarichi di collaudo dovessero richiedere un eccezionale lavoro di tavolo per la mole delle verifiche contabili, per la quantità e complessità delle riserve o per altre cause accertate, può essere attribuito al collaudatore, in via eccezionale e su parere del direttore generale del Genio, o del Genio per i lavori militari della marina o del Demanio aeronautico, un numero maggiore di compensi unitari.

Nel caso che in dipendenza degli incarichi suindicati debbano recarsi fuori del comune di loro abituale residenza, gli ufficiali predetti, oltre al trattamento economico di missine previsto per i pari grado in servizio permanente, hanno diritto ad un compenso unitario di cui al successivo art. 2 per ogni giorno o frazione di giorno trascorsi fuori dalla residenza abituale strettamente indispensabili all'espletamento dell'incarico.

Il numero complessivo dei compensi che può essere attribuito mensilmente a ciascun collaudatore non superare le sessanta unità.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è richiamato nella nota al titolo.

— La legge 2 marzo 1949, n. 143, reca: «Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1949.

— Si riporta il testo dell'art. 14:

«Art. 14. — Agli effetti della determinazione degli oneri a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

Classe	Ctg.	OGGETTO
I		*Costruzioni rurali, industriali civili artistiche e decorative*
	a)	Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggianti su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
	b)	Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.
	c)	Gli edifici di cui alla lettera *b)* quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
	d)	Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorati-vo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.
	e)	Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni. fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.
	f)	Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.
	g)	Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese strutture antisismiche.
II		*Impianti industriali completi e cioè:* macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali.
	a)	Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.
	b)	Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie.
	c)	Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.
III		Impianti di servizi generali interni e stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.
	a)	Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.
	b)	Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.
	c)	Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.

Classe	Ctg.	OGGETTO
IV		*Impianti elettrici*
	a)	Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.
	b)	Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica.
	c)	Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia.
V		*Macchine isolate e loro parti*
VI		*Ferrovie e strade*
	a)	Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.
	b)	Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.
VII		*Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte.*
	a)	Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.
	b)	Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). - Derivazioni di acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica.
	c)	Opere di navigazione interna e portuali.
VIII		*Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua Fognature urbane*
IX		*Ponti, manufatti isolati, strutture speciali*
	a)	Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.
	b)	Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.
	c)	Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.

— Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 26 giugno 1965, n. 812 riportato nelle note all'art. 1:

«Art. 2. — Le misure del compenso ordinario sono le seguenti:

per i generali di corpo di armata e gradi corrispondenti ...... L. 900

per i generali di divisione e di brigata e gradi corrispondenti ...... » 800

per i colonnelli ...... » 700».

Nota all'art. 3:

— Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 è richiamato nella nota all'art. 1.

03G0111

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 2003.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in qualità di rappresentante delle imprese - settore industria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed in particolare il dott. Giampaolo Galli, in qualità di rappresentante delle imprese - settore industria, su designazione della Confindustria;

Vista la nota n. 754-1.2 in data 19 febbraio 2003, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato l'avvenuta designazione da parte della Confindustria del dott. Stefano Parisi in sostituzione del dott. Giampaolo Galli, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 28 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Stefano Parisi è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qua-

lità di rappresentante delle imprese - settore industria, designato dalla Confindustria in sostituzione del dott. Giampaolo Galli, dimissionario.

Dato a Roma, addì 12 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 170

03A05236

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2002.

Approvazione del regolamento di contabilità dell'ISTAT.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» ed, in particolare l'art. 22, comma 2, lettera *d)*, e 4, concernenti le deliberazioni del Consiglio dell'ISTAT in materia di regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale del suddetto Istituto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 1995, con il quale è stato approvato il regolamento per la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ISTAT;

Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, recante «Disposizioni in materia finanziaria e contabile», ed, in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2000, con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'ISTAT;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la deliberazione del consiglio dell'ISTAT del 5 settembre 2001 e vista, inoltre, la successiva deliberazione del consiglio dell'ISTAT del 17 luglio 2002, integralmente sostitutiva della precedente, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT al fine di assicurarne l'adeguamento alla disciplina di contabilità pubblica e il coordinamento con il regolamento di organizzazione dell'ISTAT;

Vista la nota del presidente dell'ISTAT del 17 settembre 2002, prot. n. SP.1178.02, con la quale si comunica che, in seguito alle precisazioni della circolare INPDAP del 1° agosto 2002, l'art. 24, comma 3, del citato regolamento di gestione e contabilità è modificato nel senso che l'abrogazione delle disposizioni dell'art. 91 del regolamento del personale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 1967, ha efficacia nei confronti del personale assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della citata deliberazione del consiglio dell'ISTAT del 17 luglio 2002, con cui è stato approvato il nuovo regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT, come integrato dalla nota del presidente dell'ISTAT del 17 settembre 2002, concernente la parziale riformulazione del comma 3, dell'art. 24 del suddetto regolamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, con il quale al Ministro Franco Frattini è stata conferita la delega di funzioni per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *f)*, relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Decreta:

È approvata la deliberazione del consiglio dell'Istituto nazionale di statistica di cui in premessa concernente l'adozione del regolamento di gestione e contabilità, nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto, con l'annesso regolamento, sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ANNESSO

REGOLAMENTO DI GESTIONE E CONTABILITÀ DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi generali

1. L'attività finanziaria, amministrativa e contabile dell'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato Istituto) è informata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

2. Il regolamento disciplina gli strumenti di pianificazione e programmazione, di rilevazione dei risultati della gestione, la gestione finanziaria, economica e patrimoniale e l'attività negoziale.

3. Il regolamento, coerente con il decreto legislativo n. 322/1989 e con il regolamento di organizzazione, tenendo conto della autonomia dell'Istituto e delle sue peculiari funzioni, è adottato secondo i principi della contabilità generale dello Stato, del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 165/2001.

4. Le modalità operative degli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento sono disciplinate in un manuale di gestione e contabilità approvato dal consiglio, su proposta del presidente.

5. La pianificazione e la programmazione finanziaria, economica e delle attività avvengono sulla base di un processo organizzativo e informativo unitario che presuppone il coinvolgimento di tutti i centri di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 2.

Sistema informativo contabile

1. L'Istituto sviluppa un sistema informativo contabile unico, integrato con i sistemi informativi extra-contabili, cui tutte le strutture organizzative devono conformarsi.

2. Le scritture finanziarie, relative alla gestione del bilancio, consentono di rilevare le entrate e le spese in termini di competenza e di residui, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, le somme riscosse e pagate e quelle rimaste da riscuotere o da pagare, le economie e le maggiori spese.

3. Le scritture patrimoniali consentono di rilevare il valore e la consistenza del patrimonio all'inizio e alla chiusura dell'esercizio e le variazioni intervenute nel corso dell'anno.

4. Le scritture economiche consentono di rilevare i costi e i ricavi dell'esercizio.

Art. 3.

Centri di responsabilità, centri di costo ed unità previsionali di base

1. Costituiscono, ai presenti fini, centri di responsabilità di primo livello:

a) gli uffici di diretta collaborazione e l'ufficio di valutazione e controllo strategico, i quali costituiscono un unico centro di responsabilità;

b) la direzione generale;

c) i singoli dipartimenti.

2. Costituiscono centri di responsabilità di secondo livello gli altri centri di responsabilità, sotto ordinati alla presidenza, alla direzione generale e ai singoli dipartimenti, individuati ai sensi del regolamento di organizzazione e degli atti di organizzazione generale.

3. Ai fini della individuazione dei costi e dei risultati, ciascun centro di responsabilità può essere articolato in centri di costo.

4. Costituiscono unità previsionali di base le risorse finanziarie riferite ad aree omogenee di attività, la cui gestione è affidata ai centri di responsabilità di primo livello.

TITOLO 2

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art. 4.

Pianificazione e programmazione

1. Gli strumenti per la pianificazione e la programmazione finanziaria, economica e delle attività sono il piano strategico triennale e il programma di gestione annuale.

2. Il processo di programmazione annuale, coerente con la pianificazione strategica triennale, consente la definizione degli obiettivi, delle attività e delle risorse finanziarie ed economiche nel rispetto dell'autonomia gestionale riconosciuta al direttore generale ed ai direttori di dipartimento.

Art. 5.

Piano strategico triennale

1. Il piano strategico triennale esplicita:

a) le linee e gli obiettivi strategici;

b) le attività fondamentali pianificate dalle strutture organizzative;

c) il quadro finanziario prevedibile per la realizzazione delle attività pianificate.

2. Il piano strategico triennale è deliberato dal consiglio annualmente, entro il 30 aprile, con riferimento al triennio successivo ed individua linee di coerenza con il Programma statistico nazionale.

Art. 6.

Programma di gestione annuale

1. Il programma di gestione annuale, ai fini della programmazione delle attività per l'anno successivo, è predisposto dalla direzione generale, sulla base degli elementi forniti dalle strutture organizzative destinatarie delle direttive degli organi di governo.

2. Il programma di gestione annuale, corredato da una relazione del presidente, è deliberato dal consiglio entro il 31 ottobre.

3. Il programma di gestione annuale è costituito da:

a) bilancio di previsione triennale;

b) bilancio di previsione annuale;

c) programma annuale delle attività;

d) budget.

4. Con la deliberazione del bilancio di previsione annuale, il consiglio delibera altresì l'articolazione del bilancio medesimo in unità previsionale di base e centri di responsabilità di primo livello.

5. Il bilancio di previsione triennale, redatto in termini di competenza ed articolato in centri di responsabilità di primo livello e unità previsionali di base è aggiornato annualmente, definisce il quadro delle risorse finanziarie e consente di valutare i flussi triennali di entrata e di spesa su base annuale. Gli stanziamenti previsti nel bilancio triennale per il primo anno corrispondono a quelli del bilancio annuale.

6. Il bilancio di previsione annuale:

a) è redatto in termini di competenza e di cassa, comprende uno stato di previsione dell'entrata ed uno stato di previsione della spesa, articolati in centri di responsabilità di primo livello ed unità previsionali di base;

b) indica per ogni unità previsionale di base l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente a quello di riferimento, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare, l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare, senza distinzione tra operazioni in conto residui e in conto competenza;

c) è corredato da una relazione del presidente, da un rapporto predisposto dall'ufficio di valutazione e controllo strategico e da una relazione del collegio dei revisori dei conti;

d) viene trasmesso per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e) è corredato, ai fini della gestione e della rendicontazione, da un documento tecnico in cui sono evidenziati, disaggregati per capitoli, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa.

7. Il programma annuale delle attività definisce, nell'ambito delle linee direttive deliberate dal consiglio, gli obiettivi operativi più significativi e le attività fondamentali programmate dalle strutture organizzative per l'anno successivo.

8. Il budget:

a) quantifica le risorse disponibili per la realizzazione dei programmi di ciascun centro di responsabilità;

b) è predisposto tramite l'aggregazione delle voci contenute nel piano dei conti economico ed è raccordato al piano dei conti finanziario;

c) è corredato da un prospetto di raccordo che individua tutti i costi che non determinano movimenti finanziari nell'anno di riferimento e tutti gli impegni finanziari assunti in esercizi precedenti e che afferiscono all'anno di riferimento, al fine di verificare la coerenza delle proposte del budget con gli stanziamenti del bilancio di previsione annuale;

d) è corredato da budget autonomi relativi a progetti, in tutto o in parte correlati a finanziamenti esterni risultanti da contratti o convenzioni.

TITOLO 3

STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE

Art. 7.

Il conto consuntivo

1. Il conto consuntivo espone i risultati della gestione, ponendoli a confronto con i valori del bilancio finanziario annuale, di cui segue la struttura.

2. Il conto consuntivo va trasmesso al collegio dei revisori dei conti unitamente al rapporto predisposto dall'ufficio di valutazione e controllo strategico almeno quindici giorni prima della seduta indetta per la deliberazione del bilancio. Il collegio dei revisori dei conti redige apposita relazione da allegare al conto stesso.

3. Il conto consuntivo, corredato da una relazione del presidente, è deliberato dal consiglio entro il 30 aprile e trasmesso per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Componenti del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si articola in:

a) rendiconto finanziario;

b) situazione patrimoniale;

c) conto economico;

d) situazione amministrativa.

2. Il rendiconto finanziario, elaborato per centri di responsabilità di primo livello ed unità previsionali di base, espone i risultati della gestione delle entrate e delle spese, distintamente per competenza e residui, secondo la struttura del bilancio di previsione. Al rendiconto finanziario è allegato il rendiconto gestionale, che trae origine dal documento tecnico, in cui le unità previsionali di base, articolate in capitoli, evidenziano:

le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;

il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, ponendo in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste, con particolare riguardo ai crediti, ai debiti, al patrimonio.

4. Il conto economico espone le componenti attive e passive dell'attività dell'Istituto secondo criteri di competenza economica ed è predisposto sulla base delle risultanze della contabilità economica per centro di costo. Esso espone l'utilizzazione delle risorse allocate per la realizzazione delle attività di cui al programma annuale, in termini di costo. Il conto economico, predisposto sulla base della struttura adottata per il budget e del piano dei conti economico, è raccordato al piano dei conti finanziario.

5. La situazione amministrativa espone la consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio, distintamente in conto competenza e residui, la consistenza della cassa al termine dell'esercizio, le somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi), l'avanzo o il disavanzo di amministrazione conseguito.

TITOLO 4

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 9.

Esercizio provvisorio

1. Qualora l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, si procede, per non oltre quattro mesi, alla gestione provvisoria del bilancio non ancora approvato, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Art. 10.

Fondo di riserva

1. Nel bilancio è iscritto, in apposito capitolo delle spese correnti, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che possono verificarsi nel corso dell'esercizio.

2. L'ammontare di tale fondo non può superare il 5% delle spese correnti complessivamente previste. Su tale fondo non è possibile effettuare pagamenti diretti.

Art. 11.

Avanzo o disavanzo di amministrazione

1. Nel bilancio di previsione annuale è indicato l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto a quello cui si riferisce il preventivo; la sua consistenza è descritta in apposita tabella dimostrativa.

2. In presenza di un avanzo di amministrazione, il relativo ammontare potrà essere impegnato fino alla concorrenza dell'importo definito dall'amministrazione. Nel caso in cui si presuma invece un disavanzo di amministrazione, il consiglio deve tenerne conto in sede di deliberazione del preventivo, predisponendo un piano finanziario idoneo per il suo riassorbimento, assicurando comunque il pareggio finanziario.

3. L'accertamento dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione è effettuato con l'approvazione del conto consuntivo.

Art. 12.

Assestamenti di bilancio

1. Il consiglio, dopo la deliberazione del conto consuntivo, aggiorna l'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente iscritto nel bilancio di previsione e adegua le previsioni di entrata e di spesa in funzione della sua entità e dell'effettiva consistenza dei residui attivi e passivi, apportando conseguentemente variazioni nelle entrate e/o nelle spese iscritte in bilancio.

Art. 13.

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, sono deliberate secondo la procedura prevista per il bilancio di previsione.

2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se ne è assicurata la copertura finanziaria. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra le gestioni dei residui e della competenza.

3. Non possono apportarsi variazioni al bilancio oltre il 30 novembre, salvo che si tratti di storni di fondi o di iscrizioni di nuove o maggiori entrate, nonché di spese ad esse connesse, o del pagamento di oneri tributari non previsti.

4. Le variazioni compensative all'interno della stessa unità previsionale di base di primo livello, riguardanti spese non obbligatorie, ovvero tra diverse unità previsionali di base per le medesime voci in cui si articola il bilancio di previsione annuale, sono disposte con provvedimento del presidente, su proposta del titolare o dei titolari delle unità previsionali di base.

Art. 14.

Riaccertamento dei residui

1. L'Istituto al termine dell'esercizio provvede al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano state espletate tutte le azioni volte ad ottenerne la riscossione, salvo che il relativo onere ecceda l'importo da recuperare.

3. Le variazioni dei residui attivi e passivi formano oggetto di apposita deliberazione da parte del consiglio, previo parere del collegio dei revisori dei conti.

Art. 15.

Attività commerciale

1. L'Istituto, ai fini della detrazione dell'IVA corrisposta per l'acquisto dei beni e servizi occorrenti per l'espletamento dell'attività commerciale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, tiene un'apposita contabilità separata, rilevando le operazioni che danno diritto alla detrazione stessa.

Art. 16.

Partecipazione ad enti e organismi

1. L'Istituto, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può partecipare, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ad associazioni, consorzi, società, gruppi europei di interesse economico e ad altri enti o organismi italiani, europei, internazionali. La partecipazione è deliberata dal consiglio ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera *e)*, del medesimo decreto legislativo.

Art. 17.

Rimborso delle spese e patrocinio legale

1. Nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti dell'Istituto, del presidente e dei componenti degli organi collegiali, anche straordinari, in conseguenza di atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali, l'Istituto provvede al rimborso delle spese legali sostenute, a condizione che il giudizio si concluda con sentenza o provvedimento di esclusione della responsabilità e comunque non oltre la parte rimasta effettivamente a carico dell'interessato.

2. Il rimborso delle spese sostenute per effetto dei giudizi suddetti avviene nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura generale dello Stato.

3. L'Istituto, sentita l'Avvocatura generale dello Stato, può concedere anticipazioni ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che ne facciano richiesta, salvo ripetizione nel caso di sentenza definitiva che ne accerti la responsabilità.

Art. 18.

Gestione patrimoniale

1. I beni dell'Istituto sono classificati e descritti in separati inventari a quantità e a valore, secondo gli schemi previsti dal sistema informativo.

2. La ricognizione dei beni e del loro valore nonché il rinnovo dei relativi inventari deve essere effettuata almeno ogni dieci anni. Entro tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere effettuata una prima ricognizione.

TITOLO 5

PRINCIPI IN TEMA DI ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 19.

Attività negoziale

1. L'Istituto nazionale di statistica dispone di piena autonomia negoziale, ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali.

Art. 20.

Adesione alle convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze

1. L'Istituto, prima di procedere all'acquisizione di beni e servizi, valuta la convenienza di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero da società di consulenza specializzate prescelte dalla suddetta amministrazione.

Art. 21.

Stipulazione dei contratti

1. I contratti devono avere termini e durata certa. Per quelli i cui oneri gravano sulla parte corrente del bilancio, la durata non può superare i nove anni, salvo che vi siano ragioni di necessità e convenienza da indicare nella deliberazione di autorizzazione di spesa.

2. Nel contratto devono essere previste penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione, con clausola di risarcibilità dell'ulteriore danno.

Art. 22.

Rinnovo e proroga dei contratti

1. I contratti possono prevedere una clausola di rinnovo espresso. A tale fine, l'organo competente alla conclusione del contratto accerta la sussistenza di ragioni di convenienza e, previa decisione motivata, comunica alla controparte la volontà di rinnovare il contratto. È possibile procedere al rinnovo al massimo per due volte e la durata di ciascun rinnovo non può essere superiore a un anno. In ogni caso, il rinnovo è possibile soltanto qualora il valore complessivo della prestazione originaria e di quella conseguente al rinnovo non superi il limite che avrebbe reso necessario il ricorso ad una procedura contrattuale diversa da quella adottata per il contratto originario.

2. I contratti per la fornitura di beni e servizi che abbiano durata non inferiore all'anno possono prevedere l'obbligo del fornitore di proseguire la medesima prestazione a richiesta dell'Istituto ed alle medesime condizioni, fino ad un massimo di quattro mesi. La decisione di richiedere al fornitore la prosecuzione della prestazione è adottata dall'organo competente alla conclusione del contratto.

Art. 23.

Transazioni

1. Per gli atti di transazione è richiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato quando il valore di ciò che l'Istituto cede o al quale rinuncia supera la somma di € 36.000,00, IVA esclusa.

TITOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il regolamento per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 1995.

2. I rapporti contrattuali costituiti e le gare in corso di svolgimento alla data di cui al comma 1 restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o dell'indizione delle gare.

3. L'abrogazione delle disposizioni dell'art. 91 del regolamento del personale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 1967, disposta dall'art. 13 del regolamento di organizzazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º agosto 2000, ha efficacia esclusivamente nei confronti del personale assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000.

03A05246

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 aprile 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività del settore civile ed amministrativo del Tribunale di Palmi. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 1º febbraio 2003, protocollo n. 612/2003/f.s., dalla quale risulta che il solo plesso di via Roma, sede del settore civile ed amministrativo del tribunale di Palmi non è stato in grado di funzionare regolarmente nei giorni 11 e 12 dicembre 2002, a causa di accertamenti medico-legali da parte della competenti autorità sanitarie;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività presso il solo plesso di via Roma, sede del settore civile ed amministrativo del Tribunale di Palmi nei giorni 11 e 12 dicembre 2002, a causa di accertamenti medico-legali da parte delle competenti autorità sanitarie, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto settore o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 aprile 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

03A05244

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 2003.

Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campione.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 marzo 2002 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con cui il predetto importo è stato fissato in euro 94,53;

Considerato che il suddetto indice di variazione è risultato per l'anno 2001 pari al 2,7%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 94,53 suindicato.

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 97,08.

Roma, 31 marzo 2003

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il dirigente generale del Ministero delle politiche agricole e forestali
LO PIPARO

03A05254

DECRETO 8 aprile 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2006, undicesima e dodicesima tranche

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 1° aprile 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 34.840 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio, 7 e 20 febbraio, 6 e 25 marzo 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 gennaio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 gennaio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 23 gennaio 2003, entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 23 gennaio 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 gennaio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 aprile 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 gennaio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A05235

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 aprile 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Allopurinolo Teva».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2002, n. 129, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 5 marzo 2003, della ditta Teva Pharma Italia S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2 *bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ALLOPURINOLO TEVA:

«100 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 033518 010;

«300 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033518 022.

Ditta Teva Pharma Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05241

DECRETO 9 aprile 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indapamide».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Edmond Pharma S.r.l. - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Edmond Pharma S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata - il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2 *bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

INDAPAMIDE:

«2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 033976 010.

Ditta Edmond Pharma S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 aprile 2003

Il dirigente: GUARINO

03A05242

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 marzo 2003.

Rettifica al decreto 3 marzo 2003, relativo alla ricostruzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il proprio decreto n. 2/2003 del 3 marzo 2003, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia, previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la nota della Confcommercio di Foggia protocollo n. 1215 del 19 marzo 2003, con la quale rettificava il contenuto della precedente comunicazione del 3 febbraio 2003 relativa alla designazione dei propri rappresentanti in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia e le speciali commissioni del comitato stesso;

Ritenuta la necessità di dover provvedere alle opportune rettifiche;

Decreta:

Il sig. La Torre Paolo è nominato competente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Di Iasio Biagio.

Il sig. Di Iasio Biagio è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in sostituzione del sig. La Torre Palo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 21 marzo 2003

Il dirigente: PALAZZO

03A05237

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 1° maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61363;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002 e 29 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05180

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 1° maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61364;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002 e 29 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05181

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 1º maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61365;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002 e 29 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1º maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05182

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 7 maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Raschera» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62596;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002 e 29 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05183

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 7 maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo n. 62863;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002 e 29 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05184

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 7 maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Castelmagno» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 29 marzo 2002, protocollo n. 61561;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002 e 29 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05185

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino all'11 maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Murazzano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62597;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Murazzano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002 e 29 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05186

DECRETO 14 aprile 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Chimitec S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 28 marzo 2003 dal laboratorio Chimitec S.r.l., ubicato in Pramaggiore (Venezia), via Pacinotti, n. 37, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2003 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla Norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio Chimitec S.r.l., ubicato in Pramaggiore (Venezia), via Pacinotti n. 37, nella persona del responsabile tecnico Italo Soldati, per l'intero territorio nazio-

nale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità totale;

acidità volatile;

acido sorbico;

anidride solforosa totale e libera;

ceneri;

cloruri;

estratto secco;

massa volumica e densità;

pH;

solfati;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri.

03A05252

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2003.

Iscrizione della denominazione «Asparago verde di Altedo» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 492/2003 della Commissione del 18 marzo 2003, la denominazione «Asparago verde di Altedo», è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Asparago verde di Altedo» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 24 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5 D.O.P.( ) - I.G.P. (X)
numero nazionale del fascicolo: 2/2000

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

tel.: 06/4819968 - Fax 06/42013126.

2 Associazione richiedente:

2.1) nome: Comitato promotore la sagra dell'asparago verde di Altedo;

2.2) indirizzo: sede legale: Piazza Unità d'Italia, 1 - 40058 Malalbergo (Bologna) sede operativa: via Gramsci, 1 - 40051 Altedo (Bologna);

2.3) Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: Ortaggi - Classe 1.6.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2).

4.1) Nome: Asparago verde di Altedo.

4.2) Descrizione: La indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo» è riservata ai turioni di asparago provenienti da impianti, iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di controllo di cui al punto 4.7, costituiti dalle seguenti cultivar di asparagi verdi: Precoce d'Argenteuil, Eros, Marte, Ringo e altre cultivar che possono essere presenti fino ad un massimo del 20%.

L'Indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo» è riservata ai turioni classificati nelle seguenti due categorie, aventi le relative caratteristiche previste dalla normativa comunitaria sulla commercializzazione degli asparagi:

categoria «Extra»;

categoria I.

Nell'ambito delle predette due categorie, tenendo conto delle disposizioni specifiche di ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, l'«Asparago verde di Altedo» all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche merceologiche e qualitative:

i turioni devono essere:

interi;

freschi di aspetto;

sani;

esenti da attacchi di roditori e di insetti;

puliti, cioè privi di terra o di qualsiasi altra impurità;

privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente «asciugati» dopo l'eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda;

privi di odori e sapori estranei (a seguito di fermentazioni o per presenza di muffe).

Inoltre i turioni non devono essere: vuoti, spaccati, pelati, spezzati.

I turioni devono essere ben formati, il loro apice deve essere serrato e, limitatamente alla categoria I, possono essere lievemente incurvati.

4.3) Zona geografica: l'area geografica interessata alla produzione dell'Asparago verde di Altedo è quella compresa tra la via Emilia in provincia di Bologna, la costa adriatica ed il Po in provincia di Ferrara. In particolare, tale area geografica comprende, nell'ambito delle province di Bologna e di Ferrara, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

provincia di Bologna: Anzola dell'Emilia, Argelato, Bologna, Budrio, Baricella, Bentivoglio, Calderara di Reno, Crevalcore, Castello d'Argile, Castelmaggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Castelguelfo, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni Persiceto, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale;

provincia di Ferrara: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Iolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Mirabello, Migliaro, Migliarino, Massafiscaglia, Ostellato, Portomaggiore, Poggio Renatico, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.

4.4) Prova dell'origine: a livello storico-tradizionale, i documenti comprovanti l'origine della coltura, della commercializzazione e dell'utilizzo culinario dell'Asparago verde ad Altedo e nelle zone limitrofe risalgono al XIII secolo.

Infatti dalle aree coltivate «si raccoglievano cereali, foraggio, canapa e ortaggi, fra questi ultimi una verdura molto apprezzata nelle mense del tempo per il suo inebriante sapore» quale appunto l'Asparago di valle: un prodotto molto usato dai grandi cuochi bolognesi nei secoli passati, come testimoniano le ricette con asparago inserite nei loro trattati.

Una prima citazione specifica degli asparagi verdi si trova nella famosa opera «Ruralium Commodorium Libri Duodecim» del grande agronomo Pier Crescenzi, nato a Bologna nel 1233.

Il medico e letterato Bolognese Baldassarre Pisanelli, del «500» nel suo «Trattato de' cibi et del bere» consigliava l'uso degli asparagi coltivati perché migliori dei selvatici.

Ciò dimostra la remota usanza della coltivazione dell'Asparago nelle nostre campagne.

Altro agronomo bolognese e grande gastronomo, Vincenzo Tanara, del XVII secolo, parla dell'asparago verde nel suo trattato «L'economia del cittadino in villa» del 1644.

(Per più ampia documentazione consultare l'allegata relazione «Altedo e la tradizione dell'Asparago nel Bolognese»).

A livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine dell'«Asparago verde di Altedo» I.G.P. dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'Organismo di controllo di cui al punto 4.7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto in ogni fase della filiera produzione - lavorazione - confezionamento, sono costituiti da:

una preliminare iscrizione, a cura dei produttori interessati, nell'apposito elenco delle superfici coltivate, attivato, tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo;

la denuncia a cura del produttore, dopo ogni raccolta, all'Organismo di controllo, dei quantitativi di asparago prodotti ed eventualmente conferiti ad un centro di lavorazione collettivo;

la conseguente certificazione di tutte partite di prodotto confezionato ed etichettato con l'indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo» prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo.

4.5) Metodo dell'ottenimento: condizioni pedoclimatiche delle aree di coltivazione: nell'ambito della zona geografica di produzione delimitata sono idonei alla coltivazione dell'«Asparago verde di Altedo» i terreni di tipo sabbioso, franco sabbioso e franco sabbioso argilloso. Il clima è quello tipico della bassa Padana.

Tecniche colturali. È prevista la rotazione. Si possono perciò avviare nuovi impianti su quei terreni che per almeno sei anni non siano stati adibiti alla stessa produzione e che comunque nell'anno precedente l'inizio della coltivazione non abbiano ospitato le colture di erba medica, patata, carota, barbabietola e melone.

La preparazione del terreno ai fini dell'impianto provvede una lavorazione profonda da un minimo di 40 cm ad un massimo di 60 cm. Inoltre i terreni devono presentarsi ben drenati per evitare ristagni idrici.

La messa a dimora del materiale di propagazione (zampe o piantine) deve avvenire in solchi, precedentemente scavati, aventi una profondità tra i 25 ed i 35 cm, e disposti in file aventi una distanza minima tra loro di 1 metro. La distanza minima sulla fila deve essere di 33 cm. Le zampe devono avere un peso minimo di 70 g ed essere esenti da malattie. Le piantine debbono essere messe a dimora dall'ultima decade di aprile in poi e necessitano della disponibilità di un impianto irriguo di soccorso.

Fertilizzazione. È obbligatorio prima di impostare la coltivazione dell'«Asparago verde di Altedo» effettuare un'analisi completa del terreno. Tale analisi ha validità quinquennale. Il terreno andrà annualmente integrato dalle asportazioni dovute alla coltivazione. Sono basilari i valori medi di asportazione di seguito riportati:

N = 25 Kg per 1 t di prodotto; - P205 = 7 Kg per 1 t di prodotto; K 20 = 22,5 Kg per 1 t di prodotto, ed i valori risultanti dalle analisi del terreno.

Durante tutte le fasi di impianto, allevamento e produzione è obbligatorio integrare le concimazioni chimiche con ammendanti organici (letame, cornunghia, ecc.) facendo sempre riferimento ai risultati delle analisi del terreno.

Cure colturali. Si procede per un paio d'anni alle concimazioni, ai trattamenti fitosanitari della parte aerea, al rincalzo delle suddette file ed all'eventuale irrigazione, che risulta fondamentale nei momenti di carenza idrica. Dopo due anni dall'impianto si può dare inizio alla raccolta dei turioni come prima descritti.

Raccolta. La raccolta del prodotto inizia di norma dal secondo anno e, per evitare l'indebolimento della pianta e compromettere la qualità dei turioni e la produzione, deve essere rispettata la seguente tabella:

secondo anno: da quindici a venti giorni di raccolta;

terzo anno: da trenta a quaranta giorni di raccolta;

quarto anno e successivi: da sessanta a sessantacinque giorni di raccolta.

La produzione annua massima prevista per l'asparagiaia in piena produzione è di 10 t/ha.

La data di raccolta non si deve protrarre oltre il 20 giugno.

I turioni di «Asparago verde di Altedo» vanno raccolti possibilmente nelle ore più fresche della giornata.

Conservazione e confezionamento. Dopo la raccolta gli asparagi devono essere al centro di lavorazione, consegnati in mazzi o alla rinfusa.

Per la loro conservazione è indispensabile rallentare il metabolismo del prodotto, mediante un rapido raffreddamento tramite parziale immersione dei turioni in acqua o altro sistema di raffreddamento idoneo.

Il prodotto viene infine confezionato in mazzi, da un minimo 250 g ad un massimo di 3 Kg, opportunamente legati e pareggiati alla base, mediante un'operazione di rifilatura meccanica o manuale. I mazzi stessi possono essere avvolti alla base con fazzoletti di materiale idoneo o addobbati con banda di idoneo materiale e come tali essere sistemati nei contenitori di imballaggio, ai fini della commercializzazione per l'immissione al consumo.

4.6) Legame: La particolare composizione del terreno, il clima umido e nebbioso tipico della Bassa padana, che accomuna tutta l'area sopra descritta, unita alla perizia ed ai metodi tradizionali di coltivazione dell'Asparago, esperienza secolare tramandatasi di padre in figlio, fanno si che le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto sono strettamente connesse all'area geografica indicata, che si debba dunque, considerare l'ambiente ideale di origine dell'Asparago verde di Altedo.

4.7) Struttura di controllo:

nome Check Fruit S.r.l.;

indirizzo: Via J. Barozzi, 8 - 40126 Bologna.

4.8) Etichettatura:

sulle confezioni di vendita dell'«Asparago verde di Altedo», come sopra specificate, oltre alle altre indicazioni di designazione obbligatorie previste dalla specifica normativa nazionale e comunitaria sulla commercializzazione degli asparagi, devono essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Asparago verde di Altedo» e «Indicazione geografica protetta».

Inoltre nella designazione, in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica, deve figurare il «logo», ovvero il simbolo distintivo della I.G.P. «Asparago verde di Altedo», la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati nel manuale grafico allegato al disciplinare di produzione.

4.9) Condizioni nazionali: parte riservata alla commissione.

N. CE: Data di ricevimento del fascicolo integrale:

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «ASPARAGO VERDE DI ALTEDO»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo» è riservata all'asparago verde che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Le cultivar idonee alla produzione dell'«Asparago verde di Altedo» sono:

Precoce D'Argenteuil;

Eros;

Marte;

Ringo.

Possono essere destinate alla produzione dell'«Asparago verde di Altedo» altre cultivar presenti negli impianti fino a un massimo del 20%.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica di produzione

L'«Asparago Verde di Altedo» deve essere prodotto esclusivamente nell'ambito delle seguenti zone:

provincia di Bologna: per intero i Comuni di Anzola Dell'Emilia, Argelato, Bologna, Budrio, Baricella, Bentivoglio, Calderara di Reno, Crevalcore, Castello D'Argile, Castelmaggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Castelguelfo, Dozza, Galliera, Granarolo Dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano Dell'Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, Sant'Agata bolognese, San Giovanni Persiceto, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale.

provincia di Ferrara: per intero i comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Iolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Mirabello, Migliaro, Migliarino, Massafiscaglia, Ostellato, Portomaggiore, Poggio Renatico, Ro, Sant'agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.

Art. 4.

Condizioni pedoclimatiche - Tecniche colturali

4.1 Condizioni pedoclimatiche.

Nell'ambito della zona sopra delimitata sono idonei alla coltivazione dell'«Asparago verde di Altedo» i terreni aventi le seguenti caratteristiche: terreni sabbiosi, franco sabbiosi, franco sabbiosi argillosi.

Il clima è quello tipico della bassa padana.

4.2 Tecniche colturali.

Rotazione: si possono avviare nuovi impianti di «Asparago verde di Altedo» su quei terreni che da almeno sei anni non siano stati adibiti alla stessa produzione e che comunque nell'anno precedente l'inizio della coltivazione non abbiano ospitato produzioni di erba medica, patata, carota, barbabietola e melone.

Preparazione del terreno ed impianto: i terreni devono presentarsi ben drenati per evitare ristagni d'acqua.

Aratura del terreno: l'aratura deve essere profonda da un minimo di 40 cm ad un massimo di 60 cm.

Distanze e profondità d'impianto: la distanza minima fra le file deve essere di 1 m; la distanza minima sulla fila deve essere di 0,33 m. La profondità dei solchi deve essere da un minimo di 0,25 m ad un massimo di 0,35 m.

Materiale di propagazione: gli impianti possono essere realizzati con zampe o con piantine. Le zampe devono avere un peso minimo di gr. 70 ed essere esenti da malattie. Le piantine debbono essere messe a dimora dall'ultima decade di aprile in poi e necessitano della disponibilità di un impianto irriguo di soccorso.

Fertilizzazione: è obbligatorio prima di impostare la coltivazione dell'«Asparago verde di Altedo» effettuare un'analisi completa del relativo terreno. Tale analisi ha validità quinquennale. Il terreno andrà annualmente integrato dalle asportazioni dovute alla coltivazione dell'«Asparago verde di Altedo». Sono basilari i valori medi di asportazione di seguito riportati:

N = 25 kg per 1 t di prodotto;

P_2O_5 = 7 kg per 1 t di prodotto;

K_2O = 22,5 kg per 1 t di prodotto ed i valori risultanti dalle analisi del terreno. Durante tutte le fasi di impianto, allevamento e produzione è obbligatorio integrare le concimazioni chimiche con ammendanti organici (letame, comunghia, ecc.) facendo sempre riferimento ai risultati delle analisi del terreno.

Le cure colturali:

al primo anno:

sarchiatura dell'impianto;

difesa dell'apparato aereo dalle avversità;

irrigazione in caso di carenza idrica;

taglio autunnale della vegetazione dopo il completo disseccamento;

concimazione autunnale, lavorazione superficiale del terreno e leggera rincalzatura.

al secondo anno:

concimazione primaverile con relativa leggera lavorazione per l'interramento;

difesa dell'asparago aereo dalle avversità;

taglio autunnale della vegetazione;

concimazione autunnale e lavorazione superficiale del terreno e leggera rincalzatura;

al terzo anno:

concimazione pre-raccolta e leggera lavorazione per l'interramento del concime;

eventuale diserbo chimico;

concimazione di fine raccolta;

difesa dell'apparato aereo dalle avversità;

taglio dell'apparato aereo al completo disseccamento e sua bruciatura, al di fuori dell'appezzamento;

concimazione autunnale, lavorazione superficiale del terreno e livellamento dei solchi al piano di campagna.

dal quarto anno e successivi: si continuano le cure colturali del terzo anno, escludendo il livellamento dei solchi, mantenendo uno spessore di terreno di almeno 10 cm sopra le gemme.

Irrigazione: l'irrigazione è fondamentale nei momenti di carenza idrica.

4.3. Raccolta.

La raccolta del prodotto inizia di norma dal secondo anno e, per evitare l'indebolimento della pianta e compromettere la qualità dei turioni e la produzione, deve essere tassativamente rispettata la seguente tabella:

secondo anno: da quindici a venti giorni raccolta;

terzo anno: da trenta a quaranta giorni di raccolta;

quarto anno e successivi: da sessanta a sessantacinque giorni di raccolta.

La produzione annua massima prevista per l'asparagiaia in piena produzione è di 10 t/ha.

La data di raccolta non si protrae oltre il 20 giugno.

I turioni di «Asparago verde di Altedo» vanno raccolti possibilmente nelle ore più fresche della giornata.

Art. 5.

Struttura di controllo

Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «Asparago verde di Altedo» sono inscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 10, comma 2 del regolamento CEE n. 2081/92.

Il produttore, dopo ogni raccolta, è tenuto a comunicare all'organismo di controllo i quantitativi prodotti ed eventualmente conferiti al centro di confezionamento.

Art. 6.

Caratteristiche del prodotto all'immissione al consumo

L'indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo» è riservata ai turioni classificati nelle seguenti due categorie, aventi le relative caratteristiche previste dalla normativa comunitaria sulla commercializzazione degli asparagi:

categoria «Extra»;

categoria 1.

Nell'ambito delle predette due categorie, tenendo conto delle disposizioni specifiche di ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i turioni devono essere:

interi;

freschi di aspetto;

sani;

esenti da attacchi di roditori e di insetti;

puliti, cioè privi di terra o di qualsiasi altra impurità;

privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente «asciugati» dopo l'eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda;

privi di odori e sapori estranei (a seguito di fermentazioni o per presenza di muffe).

Inoltre i turioni non devono essere: vuoti, spaccati, pelati, spezzati.

I turioni devono essere ben formati, il loro apice deve essere serrato e, limitatamente alla categoria I, possono essere lievemente incurvati.

Art. 7.

Conservazione e confezionamento

Conservazione.

Dopo la raccolta gli asparagi devono essere avviati al centro di lavorazione, consegnati in mazzi o alla rinfusa.

Per la loro conservazione è indispensabile rallentare metabolismo del prodotto, mediante un rapido raffreddamento tramite parziale immersione dei turioni in acqua o altro sistema di raffreddamento idoneo.

Confezionamento.

Il prodotto viene confezionato in mazzi, da un minimo di 250 grammi ad un massimo di kg 3, opportunamente legati, e pareggiati alla base mediante un'operazione di rifliatura meccanica o manuale. Possono essere avvolti, alla base, con fazzoletti di materiale idoneo al confezionamento di prodotti alimentari; in alternativa al fazzoletto i mazzi possono essere addobbati con banda, di idoneo materiale, orizzontale o verticale riportante tutte le indicazioni previste dal regolamento CEE n. 2081/92. Così preparati i mazzi vanno sistemati nei vari contenitori di imballaggio.

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni di vendita devono essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture: «Asparago verde di Altedo», seguita dalla dizione immediatamente sottostante «Indicazione geografica protetta». Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale, ed indirizzo del confezionatore.

Nella designazione, in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica deve figurare il «logo», ovvero il simbolo distintivo della I.G.P. «Asparago verde di Altedo», la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati nel manuale grafico allegato al presente disciplinare.

ASPARAGO VERDE DI ALTEDO I.G.P.

MANUALE GRAFICO

1. Descrizione del logo.

Ruota dentata blu e sfondo interno giallo con scritta circolare «Asparago verde Altedo» in rosso e mazzo di asparagi al centro.

Testo alla destra della ruota dentata: «I.G.P. - Indicazione geografica protetta».

2. Utilizzazione generale del logo.

Per l'utilizzo del logo, sulle confezioni o sulle etichette la preferenza dovrà essere data all'utilizzo di quadricromia.

Testo: in rosso all'interno della ruota dentata logo, in nero all'esterno.

Logo in quadricromia: il logo in quadricromia sarà la soluzione più spesso impiegata, in quanto la maggior parte delle confezioni sono stampate in questo modo.

Blu:	C = 100	M = 25	Y =	K =
Giallo:	C =	M =	Y = 100	K =
Rosso:	C =	M = 100	Y = 90	K =

Testo: in rosso all'interno della ruota dentata logo, in nero all'esterno.

Confronto con un colore di fondo: in caso di utilizzo del logo sulle confezioni o etichette, in cui il colore blu vada a trovarsi direttamente in contatto con un qualunque colore di fondo, per evitare una associazione che mancherebbe di contrasto, si dovrà utilizzare intorno al logo una zona di delimitazione di diverso colore.

Logo in un colore.

Nel caso in cui si debba utilizzare il logo in monocolore, se la confezione/etichetta è di colore chiaro, il logo andrà utilizzato in colore «positivo», applicando il colore più scuro della confezione stessa.

Logo in positivo.

Logo in negativo.

Se la confezione/etichetta è di colore scuro, il logo andrà utilizzato in colore «negativo», applicando il colore dello sfondo della confezione/etichetta stessa.

3. Caratteri utilizzati: il carattere utilizzato per il testo: helvetica in lettere maiuscole all'interno della ruota dentata, maiuscole e minuscole all'esterno.

Si potrà utilizzare la versione linguistica del logo secondo i bisogni.

4. Tassi di riduzione.

Nell'utilizzare il logo sulle diverse confezioni o etichette, si potrà utilizzare una misura minima non inferiore a 20 mm di diametro della ruota dentata.

Nell'utilizzo in stampa di brochure, depliant, ecc. si potrà utilizzare una misura minima non inferiore a 30 mm di diametro della ruota dentata.

5. Posizionamento del logo sulle confezioni o sulle etichette.

Il logo deve essere immediatamente riconoscibile per il consumatore, perciò sarà più facile se il logo sarà apposto sulle testate degli imballi o sulle etichette in abbinamento al marchio aziendale.

L'uso in monocolore positivo o negativo è raccomandato solo nel caso in cui esistano problemi tecnici che ne impediscano l'applicazione.

6. Utilizzi particolari.

Per le azioni pubblicitarie (campagne stampa, affissioni spot, brochure, ecc) che mirano a far conoscere il prodotto, dovrà essere privilegiata la stampa del logo a colori.

In caso di utilizzo su vetrine, veicoli, ecc. i riferimenti dovranno essere il più vicino possibile ai riferimenti ufficiali.

03A04869

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2003.

Iscrizione della denominazione «Soprèssa Vicentina» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 492/2003 della Commissione del 18 marzo 2003, la denominazione «Soprèssa Vicentina», è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Soprèssa Vicentina», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 24 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5
DOP (X) - IGP ( )
N. nazionale del fascicolo: 6/2000

1. Servizio competente dello Stato membro.

Nome : Ministero delle politiche agricole e forestali;

Indirizzo : via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

Tel. : 06/4819968 - Fax 06/42013126.

2. Associazione richiedente.

2.1. Nome: Consorzio salumifici artigiani vicentini;

2.2. Indirizzo: via Enrico Fermi, n. 134 - 36100 Vicenza;

2.3. Composizione: produttori/trasformatori.

3. Tipo di prodotto.

Preparazioni di carni - Classe 1.2.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2).

4.1. Nome: Soprèssa Vicentina;

4.2. Descrizione: La «Soprèssa Vicentina» è il prodotto di salumeria insaccato e stagionato, crudo, di media e grandi dimensioni, ottenuto con la trasformazione di tutti i tagli nobili delle carni suine.

La «Soprèssa Vicentina» all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche:

caratteristiche fisiche.

aspetto esterno: forma cilindrica, legatura caratterizzata da uno spago non colorato, che può essere elasticizzato, posto in verticale (imbragatura) e da una serie di anelli dello stesso materiale, posti in orizzontale sopra l'imbragatura che coprono tutta la lunghezza della Soprèssa. Per la legatura non è ammesso l'uso di reti. Per il prodotto con aglio è consentito l'utilizzo di spago colorato, solo per la parte terminale (asola). Gli anelli hanno tra di loro una distanza di circa 2 - 4 cm e devono essere presenti in un numero minimo di tre. La superficie esterna si presenta ricoperta da una patina chiara che si sviluppa naturalmente in fase di stagionatura.

aspetto al taglio: la pasta appare compatta e allo stesso tempo tenera. La fetta presenta un impasto con particelle di grasso distribuite in modo da avvolgere le frazioni muscolari lasciando il prodotto morbido anche dopo lunghi tempi di stagionatura. La fetta appare con colori leggermente opachi, il grasso e il magro non presentano confini ben definiti, di grana medio grossa.

Caratteristiche chimiche:

proteine totali superiori al 15%, grassi compresi tra il 30% e il 43%, sali minerali (ceneri) compresi tra il 3,5% e il 5%, umidità inferiore al 55%, pH compreso tra 5,4 e 6,2.

Caratteristiche microbiologiche:

carica microbica mesofila: prevalenza di batteri lattici e micrococcacee.

Caratteristiche organolettiche:

profumo: speziato, con eventuale fragranza di erbe aromatiche con o senza aglio;

sapore: delicato, leggermente dolce e pepato o di aglio;

colore: rosato, tendente al rosso;

consistenza: grana medio grossa, poca resistenza alla masticazione.

4.3. Zona geografica.

La zona di produzione della «Sopréssa Vicentina» comprende il territorio dell'intera provincia di Vicenza.

4.4. Prova dell'origine.

A livello storico-tradizionale e culturale, gli elementi che comprovano l'origine della Sopréssa Vicentina sono costituiti:

da precisi riferimenti storici che attestano l'origine e il legame di questa realtà produttiva con il territorio e la sua presenza nelle ricette e nelle tradizioni gastronomiche e alimentari del territorio vicentino;

dal punto di vista culturale il prodotto tipico e di qualità è fortemente legato al territorio, con lo svolgimento di tradizionali manifestazioni e feste popolari che sin dagli anni '50 sono dedicate alla «Soprèssa Vicentina». Attualmente la manifestazione che più ha risonanza a livello provinciale e regionale si svolge nel comune di Valli del Pasubio nella seconda settimana di agosto;

dalla presenza di trasformatori con piccoli stabilimenti di macellazione e di lavorazione che utilizzano suini delle aziende agricole locali, mantenendo negli anni il tradizionale metodo di produzione della Soprèssa Vicentina, tipico della tradizione contadina vicentina.

Rintracciabilità - A livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione D.O.P., la prova dell'origine della «Soprèssa Vicentina» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui al punto 4.7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto in ogni fase della filiera: allevamento suini - macellazione suini — trasformazione ed elaborazione delle carni - stagionatura — confezionamento, garantendo così l'origine esclusiva dalla zona di produzione della materia prima e la successiva trasformazione sempre nella zona di origine delimitata, sono costituiti da:

a) una preliminare iscrizione dei produttori-trasformatori negli appositi elenchi (elenco degli allevamenti, elenco dei macelli, elenco delle strutture di trasformazione e/o delle strutture di stagionatura), attivati, tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo;

b) il tatuaggio sulla coscia del suino entro i primi trenta giorni dalla nascita;

c) l'annotazione cronologica da parte dei produttori-trasformatori negli appositi registri, preventivamente vidimati dall'organismo di controllo, dei quantitativi delle partite di suini o di prodotto nelle varie fasi della predetta filiera produttiva;

d) la denuncia all'organismo di controllo, a cura dei detentori finali, delle partite di prodotto pronte per essere immesse al consumo;

e) la conseguente certificazione di tutte le partite di prodotto confezionato ed etichettato con la denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina» prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo.

4.5. Metodo dell'ottenimento.

Allevamento suini: le materie prime utilizzate per la produzione della Soprèssa Vicentina sono le carni suine che devono provenire da animali nati e allevati in aziende zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza.

Le caratteristiche genetiche degli animali ammessi, devono essere quelle di purezza o d'incrocio, comunque non manipolate geneticamente, di razze tradizionali quali: Large White, Landrace e Duroc iscritte al Libro genealogico italiano o a Libri genealogici esteri riconosciuti dal Libro Genealogico italiano e che presentano finalità compatibili con il Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

I suini allevati devono essere in grado di raggiungere pesi elevati alla macellazione (130 kg di peso morto).

L'età minima alla macellazione è di nove mesi e può essere accertata sulla base dei dati riportati dal timbro, tatuato sulla coscia dei suini entro i primi trenta giorni dalla nascita.

Le strutture e attrezzature dell'allevamento devono risultare ben coibentate e ben aerate in modo da garantire la giusta temperatura, il ricambio ottimale dell'aria e l'eliminazione dei gas nocivi.

I pavimenti devono essere realizzati con materiali idrorepellenti, termici ed antisdrucciolevoli.

In relazione alla tipologia dell'alimentazione, tutte le strutture ed attrezzature devono presentare adeguati requisiti di resistenza alla corrosione.

Possono essere utilizzati anche suini allevati allo stato brado e semibrado.

Per l'alimentazione degli animali dalla nascita fino al completamento della fase di magronaggio sono vietate le farine di carne e per l'alimentazione nella fase di ingrasso è vietato l'impiego di alimenti di origine animale non lattea.

È preferibile che l'alimento sia presentato sotto forma liquida o di pastone con l'aggiunta di acqua e dove è possibile di siero di latte. Ai fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualità è indicata la presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta. Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.

Per latticello si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate.

Macellazione dei suini: la macellazione dei suini deve avvenire in stabilimenti in possesso delle autorizzazioni igienico sanitarie previste dalla Normativa nazionale e Normativa U.E., e ubicate nell'ambito del territorio riconosciuto D.O.P.

Il peso dei suini macellati non deve essere inferiore a 130 kg di peso morto.

Sono escluse, ai fini della successiva trasformazione, le carni di suini portatori di miopatie conclamate (PSE; DFD; postumi di evidenti processi infiammatori e traumatici pregressi) accertate dal medico veterinario in sede di macellazione.

Trasformazione delle carni: la lavorazione delle carni e la stagionatura dei prodotti deve avvenire in stabilimenti situati all'interno del predetto territorio delimitato. Gli stabilimenti di trasformazione devono essere in possesso di autorizzazione igienico sanitaria previste dalla Normativa nazionale e dalla Normativa U.E.

Ricetta e ingredienti: per la produzione della «Soprèssa Vicentina» si parte dalla mezzena selezionata e si utilizzano tutte le parti più pregiante quali: prosciutti, coppa, spalla, pancetta, grasso di gola, lombo.

Gli ingredienti aggiunti, consentiti nella dose massima sono:

sale: 2700 gr. in 100 kg di impasto;

pepe 1/4 di grano: 300 gr in 100 kg di impasto;

miscela di spezie macinate fine (cannella, chiodi di garofano e rosmarino) 50 gr in 100 kg di impasto;

aglio 100 gr in 100 kg di impasto;

zuccheri 150 gr in 100 kg di impasto;

nitrato di potassio nei limiti consentiti.

Metodo di elaborazione: il metodo di elaborazione è il seguente:

le mezzene dei suini vengono sezionate, quindi i vari tagli sono raffreddati a una temperatura compresa tra 0 ºC e +3 ºC per un minimo di 24 ore. Segue il disosso, la mondatura, la snervatura. I tagli di carne selezionati vengono sottoposti a macinatura in tritacarne utilizzando stampi con fori di diametro compreso fra 6 e 7 mm. Alla carne macinata, portata ad temperatura compresa tra +3 ºC e +6 ºC, vengono aggiunti gli ingredienti preventivamente miscelati. Possono inoltre essere aggiunti preparati di colture microbiche autoctone di avviamento alla fermentazione. Quindi il tutto viene ben amalgamato in modo che il grasso sia miscelato con il magro fino al limite della smelmatura. L'impasto cosi ottenuto viene insaccato utilizzando budelli naturali con diametro minimo di 8 cm.

Le pezzature riferite al peso all'insacco sono: 1-1,5 kg, 1,5-2,5 kg, 2,5-3,5 kg, 3,5 kg-8 kg.

Asciugatura: L'asciugamento è il seguente: a) sgocciolamento per 12 ore, a temperature comprese fra i 20 - 24 ºC; b) asciugatura per 4 - 5 giorni con temperature decrescenti da 22-24 ºC sino ad arrivare a 12-14 ºC.

Stagionatura: il tempo di stagionatura della «Soprèssa Vicentina», comprensivo del periodo di sgocciolamento e asciugatura, varia in funzione della pezzatura:

non inferiore a 60 giorni per la pezzatura compresa tra 1-1,5 kg, non inferiore a 80 giorni per la pezzatura compresa tra 1,5-2,5 kg, non inferiore a 90 giorni per la pezzatura compresa tra 2,5-3,5 kg, non inferiore a 120 giorni per la pezzatura compresa tra 3,5 kg - 8 kg

4.6. Legame.

Il prodotto Soprèssa Vicentina presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.

Il clima e le caratteristiche dell'aria di questa zona geografica, contornata dalle Piccole Dolomiti, dai Colli Berici e dall'Altopiano di Asiago, concorrono sia sulle fasi di allevamento degli animali che sulla fase di stagionatura dei prodotti, caratterizzando la Soprèssa Vicentina nel gusto, nel profumo e nell'aroma tipico ed esclusivo.

Il legame con l'ambiente del prodotto in questione in rapporto ai fattori umani è comprovato dalla tradizionale presenza nella zona di produzione, nel territorio vicentino, di numerosi contadini e/o artigiani che con peculiari metodi di allevamento dei suini e di trasformazione e delle carni derivate e la successiva stagionatura hanno dato origine alla Sopressa Vicentina, un prodotto del tutto unico, il cui metodo di elaborazione è rimasto pressoché immutato fino ad oggi.

In particolare il legame con l'ambiente è comprovato dalla caratterizzazione della materia prima, a partire dalla formulazione della dieta di ingrasso dei suini, risultando tradizionale, utilizzandosi quasi esclusivamente cereali nobili provenienti dalla zona.

Inoltre il legame della materia prima con il territorio è determinato dall'uso nella dieta, somministrata preferibilmente sotto forma di pastone, del siero, sottoprodotto derivante dall'industria casearia. Trattasi di una pratica di lunga tradizionale, ne è testimonianza il fatto che il territorio della provincia di Vicenza è zona di produzione di due importanti formaggi D.O.P. (Asiago e Grana Padano).

La lavorazione del latte finalizzata alla produzione di detti due prodotti D.O.P. produce, come residuo, il siero.

Questo residuo della lavorazione è fortemente caratterizzato dalle caratteristiche del latte e soprattutto dalle caratteristiche del processo di separazione delle sostanze che vanno a formare il formaggio, con una logica conseguenza degli elementi che, restando inutilizzati, caratterizzano il siero.

Gli allevamenti localizzati nel vicentino, usano questo tipo di siero per le particolari caratteristiche che vengono trasmesse alle carni dei suini e quindi al prodotto trasformato, che in un secondo momento si produce.

Gli aspetti economici legati all'utilizzo del siero, un alimento a bassissima concentrazione di principi nutritivi, perché caratterizzato da un altissimo contenuto in acqua, hanno da sempre condizionato l'utilizzo prettamente locale del siero di questi formaggi, concorrendo a determinare una tradizione nell'uso di questo prodotto per l'alimentazione dei suini destinati alla produzione di «Soprèssa Vicentina».

Inoltre il legame con l'ambiente della «Soprèssa Vicentina» è dimostrato dalla presenza in provincia di Vicenza di trasformatori con piccoli stabilimenti di macellazione e di lavorazione che utilizzano suini delle aziende agricole locali, mantenendo negli anni il tradizionale metodo di produzione della «Soprèssa Vicentina», tipico della tradizione contadina vicentina.

Le fasi di stagionatura sono caratterizzate dalle condizioni di umidità dell'aria che seguono l'alternanza delle temperature. Sono da imputare a tali condizioni, i processi di prima e seconda fermentazione che avvengono a carico del prodotto insaccato.

La predetta connessione con l'ambiente, sia naturale che umano, ha determinato un prodotto peculiare, le cui particolari caratteristiche che distinguevano e distinguono tuttora la sopressa prodotta nel vicentino rispetto ai prodotti insaccati analoghi di altre zone. Ciò è attestato dalla bibliografia storica.

4.7. Struttura di controllo.

Nome: CSQA;

Indirizzo: via San Gaetano - 36016 Thiene (Vicenza).

4.8. Etichettatura:

La designazione «Soprèssa Vicentina D.O.P.» è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili.

Il marchio della «Soprèssa Vicentina D.O.P.» deve essere applicato in etichetta seguendo le indicazioni descritte nel manuale grafico: «Allegato A» al disciplinare di produzione.

4.8 Condizioni nazionali.

4.9 Parte riservata alla commissione.

N. CE:

Data di ricevimento del fascicolo integrale:

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SOPRÈSSA VICENTINA»

Art. 1.

Norme del prodotto

La denominazione d'origine protetta «Soprèssa Vicentina», è riservata esclusivamente al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti neI presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 *Materie prime.*

Le carni devono provenire da animali nati e allevati in aziende zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza.

Il peso dei suini macellati non deve essere inferiore a 130 kg di peso morto.

2.1.1 *Qualità della carne.*

Sono escluse le carni di suini portatori di miopatie conclamate (PSE; DFD; postumi di evidenti processi infiammatori e traumatici pregressi) accertate dal medico veterinario in sede di macellazione.

2.1.2 *Caratteristiche genetiche.*

Sono ammessi gli animali in purezza o d'incrocio, comunque non manipolati geneticamente, di razze tradizionali quali: Large White, Landrace e Duroc iscritte al Libro genealogico italiano o a Libri genealogici esteri riconosciuti dal Libro genealogica italiano e che presentano finalità compatibili con il Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

I suini allevati devono essere in grado di raggiungere pesi elevati alla macellazione (130 kg di peso morto).

2.1.3 *Età alla macellazione.*

L'età minima alla macellazione è di nove mesi e può essere accertata sulla base dei dati riportati dal timbro, tatuato sulla coscia dei suini entro i primi trenta giorni dalla nascita.

2.1.4 *Prescrizoni relative all'allevamento.*

Le fasi di allevamento sono così definite:

Allattamento	da 0 a 30 giorni sotto scrofa
Svezzamento	da 30 a 80 giorni
Magronaggio	da 30 a 80 kg di peso vivo
Ingrasso	da 80 a 160 kg di peso vivo ed oltre

Le strutture e attrezzature dell'allevamento devono risultare ben coibentate e ben areate in modo da garantire la giusta temperatura, il ricambio ottimale dell'aria e l'eliminazione dei gas nocivi.

I pavimenti devono essere realizzati con materiali idrorepellenti, termici ed anti-sdrucciolevoli.

In relazione alla tipologia dell'alimentazione, tutte le strutture ed attrezzature devono presentare adeguati requisiti di resistenza alla corrosione.

Possono essere utilizzati anche suini allevati allo stato brado e semibrado.

2.1.5 *Alimentazione degli animali fino alla fase di magronaggio.*

Dalla nascita al completamento della fase di magronaggio l'alimentazione degli animali è quella definita nella tabella n. 1.

TABELLA 1

Alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo (Tutti quelli utilizzabili nel periodo di ingrasso, in idonea concentrazione, nonché quelli sottoelencati. La presenza di sostanza secca da cereali non dovrà essere inferiore al 45% di quella totale)	
Semola glutinata di mais e/o corn gluten feed	s.s.: fino al 5% della s.s. della razione
Carrube denocciolate	s.s.: fino al 3% della s.s. della razione
Farina di pesce	s.s.: fino al 1% della s.s. della razione
Farina di estrazione di soia	s.s.: fino ad un massimo del 20%
Distillers	s.s.: fino al 3% della s.s. della razione
Latticello	s.s.: fino ad un massimo di 6 l, capo/giorno
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C	s.s.: fino al 2% della s.s. della razione
Lisati proteici	s.s.: fino al 1% della s.s. della razione
Silomais	s.s.: fino al 10% della s.s. della razione

———

s.s. sostanza secca

2.1.6 *Alimentazione degli animali nella fase di ingrasso.*

Gli alimenti e le dosi consentite per l'alimentazione dei suini durante l'intera fase di ingrasso sono riportati nella successiva tabella 2.

Per la fase di ingrasso è vietato l'impiego di alimenti di origine animale non lattea.

È preferibile che l'alimento sia presentato sotto forma liquida o di pastone con l'aggiunta di acqua e, dove è possibile, di siero di latte. Ai fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualità, è indicata la presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.

Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno. Per latticello si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e, per siero di latte, il sottoprodotto di cagliate.

TABELLA 2

Alimenti	% massima sulla sostanza secca della razione
Farina di mais	fino al 55%
Patata e/o patata disidratata	fino al 20 %
Farina di estrazione di soia	fino al 15%
Crusca e cruschello	fino al 25 %
Farina di orzo	fino al 15%
Farina di castagne	fino al 10%
Latticello	fino a 250 gr capo/giorno di s.s.
Siero di latte	fino a 15 litri capo/giorno
Polpe secche estruse di bietola	fino al 2%
Integratore di sali minerali	fino al 5%

2.2 *Caratteristiche fisiche.*

La «Soprèssa Vicentina» presenta le seguenti caratteristiche:

2.2.1 *Aspetto esterno.*

L'aspetto esterno è di forma cilindrica.

La legatura è caratterizzata da uno spago non colorato, che può essere elasticizzato, posto in verticale (imbragatura) e da una serie di anelli dello stesso materiale, posti in orizzontale sopra l'imbragatura che coprono lutta la lunghezza della Soprèssa. Per la legatura non è ammesso l'uso di reti.

Per il prodotto con aglio è consentito l'utilizzo di spago colorato solo per la parte terminale (asola).

Gli anelli hanno tra di loro una distanza di circa 2-4 cm e devono essere presenti in un numero minimo di tre.

La superficie esterna si presenta ricoperta da una patina chiara che si sviluppa naturalmente in fase di stagionatura.

2.2.2 *Aspetto al taglio.*

La pasta appare compatta e allo stesso tempo tenera. La fetta presenta un impasto con particelle di grasso distribuite in modo da avvolgere le frazioni muscolari lasciando il prodotto morbido anche dopo lunghi tempi di stagionatura. La fetta appare con colori leggermente opachi, il grasso e il magro non presentano confini ben definiti, di grana medio grossa.

2.3 *Caratteristiche chimiche.*

Proteine totali: superiore 15%;
Grassi: compresa tra il 30% e il 43%;
Sali minerali (ceneri): compresa tra il 3,5% e il 5%;
Umidità: inferiore al 55%;
pH: compreso tra 5,4 e 6,2.

2.4 *Caratteristiche microbiologiche.*

Carica microbica mesofila: prevalenza di batteri lattici e micrococcacee.

2.5 *Caratteristiche organolettiche.*

Profumo: speziato, con eventuale fragranza di erbe aromatiche con o senza aglio;

Sapore: delicato, leggermente dolce e pepato o di aglio;

Colore: rosato, tendente al rosso;

Consistenza: grana medio grossa, poca resistenza alla masticazione.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Soprèssa Vicentina» comprende il territorio dell'intera provincia di Vicenza.

3.1 *Allevamento suini.*

Devono essere utilizzati i suini nati e allevati in aziende zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza.

3.2 *Macellazione dei suini.*

La macellazione deve avvenire in stabilimenti in possesso delle autorizzazioni igienico sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E. e ubicate nell'ambito del territorio riconosciuto D.O.P.

3.3 *Trasformazione delle carni.*

La lavorazione delle carni e la stagionatura dei prodotti deve avvenire in stabilimenti situati all'interno del territorio medesimo. Gli stabilimenti di trasformazione devono essere in possesso di autorizzazione igienico sanitaria previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Gli elementi che comprovano l'origine della «Soprèssa Vicentina» sono costituiti:

da precisi riferimenti storici che attestano l'origine e il legame di questa realtà produttiva con il territorio e la sua presenza nelle ricette e nelle tradizioni gastronomiche e alimentari del territorio vicentino;

dal punto di vista culturale il prodotto tipico e di qualità è fortemente legato al territorio, con lo svolgimento di tradizionali manifestazioni e feste popolari che sin dagli anni 50 sono dedicate alla «Soprèssa Vicentina». Attualmente la manifestazione che più ha risonanza a livello provinciale e regionale, si svolge nel comune di Valli del Pasubio nella seconda settimana di agosto;

dalla presenza di trasformatori con piccoli stabilimenti di macellazione e di lavorazione che utilizzano suini delle aziende zootecniche locali, mantenendo negli anni il tradizionale metodo di produzione della Soprèssa Vicentina, tipico della tradizione contadina vicentina. Anche a livello di allevamenti, la formulazione della dieta di ingrasso risulta tradizionale, utilizzandosi quasi esclusivamente cereali nobili. Il ricorso ad alimenti derivanti da sottoprodotti delle lavorazioni industriali è praticamente insignificante.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

5.1 *Ricetta e ingredienti.*

Per la produzione della «Soprèssa Vicentina si parte dalla mezzena selezionata e si utilizzano tutte le parti più pregiate quali:

prosciutti, coppa, spalla, pancetta, grasso di gola, lombo.

Gli ingredienti aggiunti consentiti nella dose massima sono:

sale: 2700 gr in 100 kg di impasto;

pepe 1/4 di grano: 300 gr in 100 kg di impasto;

miscela di spezie macinate fine (cannella, chiodi di garofano e rosmarino) 50 gr in 100 kg di impasto;

aglio 100 gr in 100 kg di impasto;

zuccheri 150 gr in 100 kg di impasto;

nitrato di potassio nei limiti consentiti.

5.2 *Metodo di elaborazione.*

Il metodo di elaborazione è il seguente:

le mezzene dei suini, vengono sezionate, quindi i vari tagli sono raffreddati a una temperatura compresa tra 0 ºC e +3 ºC per un minimo di 24 ore. Segue il disosso, la mondatura, la snervatura.

I tagli di carne selezionati vengono sottoposti a macinatura in tritacarne utilizzando stampi con fori di diametro compreso tra 6 e 7 mm.

Alla carne macinata, portata a temperatura compresa tra +3 ºC e +6 ºC, vengono aggiunti gli ingredienti preventivamente miscelati. Possono inoltre essere aggiunti preparati di colture microbiche specifiche autoctone, di avviamento alla fermentazione.

Quindi il tutto viene ben amalgamato in modo che il grasso sia miscelato con il magro fino al limite della smelmatura.

L'impasto così ottenuto viene insaccato utilizzando budelli naturali con diametro minimo di 8 cm.

Le pezzature sono:

1 - 1,5 kg - Peso del prodotto all'insacco;

1,5 - 2,5 kg - Peso del prodotto all'insacco;

2,5 - 3,5 kg - Peso del prodotto all'insacco;

3,5 Kg -8 kg - Peso del prodotto all'insacco.

5.3 *Asciugatura.*

L'asciugamento è il seguente:

a) sgocciolamento per 12 ore, a temperature comprese tra i 20 - 24 ºC;

b) asciugatura per 4 - 5 giorni con temperature decrescenti da 22 - 24 ºC, sino ad arrivare a 12 - 14 ºC.

5.4 *Stagionatura.*

Il tempo di stagionatura della «Sopressa Vicentina», comprensivo del periodo di sgocciolamento e asciugatura, varia in funzione della pezzatura, come indicato nella seguente tabella:

Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 1 - 1,5 kg	Stagionatura non inferiore a 60 giorni
Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 1,5 - 2,5 kg	Stagionatura non inferiore a 80 giorni
Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 2,5 - 3,5 kg	Stagionatura non inferiore a 90 giorni
Sopressa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 3,5 - 8 kg	Stagionatura non inferiore a 120 giorni

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il prodotto Soprèssa Vicentina presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.

L'allevamento dei suini in aziende zootecniche del territorio vicentino caratterizza la materia prima grazie alla dieta che risulta essere preferibilmente sotto forma di pastone con l'aggiunta di acqua e/o siero, sottoprodotto delle lavorazioni del latte tipiche della provincia di Vicenza.

Il clima e le caratteristiche dell'aria di questa zona geografica, contornata dalle Piccole Dolomiti, dai Colli Berici e dall'Altopiano di Asiago, concorrono sia sulle fasi di allevamento degli animali, che sulla fase di stagionatura dei prodotti, caratterizzando la Soprèssa Vicentina nel gusto, nel profumo e nell'aroma titpico ed esclusivo.

Le fasi della stagionatura sono caratterizzate dalle condizioni di umidità dell'aria che seguono l'alternanza delle temperature. Sono da imputare a tali condizioni, i processi di prima e seconda fermentazione che avvengono a carico del prodotto insaccato.

La predetta connessione con l'ambiente ha determinato un prodotto peculiare, le cui particolari caratteristiche distinguevano e distinguono tuttora la Soprèssa prodotta nel vicentino rispetto ai prodotti insaccati analoghi di altre zone. Ciò è attestato dalla bibliografia storica.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento C.E.E. n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

La designazione «Soprèssa Vicentina D.O.P.» è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili.

Il marchio della «Soprèssa Vicentina D.O.P.» deve essere applicato in etichetta seguendo le indicazioni descritte nel manuale grafico allegato *A.*

ALLEGATO *A*

MANUALE GRAFICO

Il marchio

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Descrizione

La rappresentazione grafica che caratterizza il marchio della "Soprèssa Vicentina D.O.P." tiene conto di elementi della tradizione locale che si tramanda da generazioni con gli stessi criteri di produzione e di stagionatura dell'insaccato vicentino. Uno di questi elementi è il luogo della stagionatura. Questo luogo era in genere ricavato da grotte naturali adattate allo scopo, cantine e cunicoli che avevano come denominatore comune il"vòlto" cioè la vòlta del soffitto che era in pietra o in mattone, materiali efficaci al mantenimento delle caratteristiche sopracitate. La scritta "Soprèssa Vicentina" collocata in arco contribuisce efficacemente al gioco di archi in prospettiva, accentuando il senso di profondità.
Secondo elemento è la "stanga" in legno, alla quale venivano (e vengono tutt'oggi) appesi gli insaccati.
E infine, la raffigurazione stilizzata della Soprèssa Vicentina con la sua tipica forma leggermente ricurva e ingrossata alla base, determinata dal particolare tipo di budello utilizzato.
I colori sono quelli della terra e dell'erba, essenze della tradizione contadina dalla quale deriva l' arte di "macellare e lavorare il maiale".

P.S. Nella esposizione del presente manuale si denominerà "Logo o Logotipo" la dicitura "Soprèssa Vicentina D.O.P." visualizzata con il carattere assegnato. Si denominerà "Marchio" l'insieme della rappresentazione iconografica e del "Logotipo".

MANUALE GRAFICO | **Utilizzazione del marchio a colori**

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa con colori Pantone® dichiarati

L'utilizzazione del marchio dovrebbe preferibilmente essere a colori. Nel caso si stampasse a colori dichiarati, essi sono due e variano a seconda della carta utilizzata (se patinata lucida o opaca tipo uso mano):

1. Nel caso si stampi su patinata lucida:

Verde: Pantone® 356 C — Pant 356C

Marrone: Pantone® 4635 C — Pant 4635C

2. Nel caso si stampi su patinata opaca:

Verde: Pantone® 355 U — Pant 355 C

Marrone: Pantone® 153 U — Pant 153C

SOPRÈSSA ★ VICENTINA
D.O.P.

MANUALE GRAFICO — **Utilizzazione del marchio a colori**

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa con colori di quadricromia

L'utilizzazione del marchio dovrebbe preferibilmente essere a colori
In molti casi l'impiego del marchio potrebbe essere in quadricromia
esempio su confezioni o etichette dei produttori).
In tal caso la scomposizione dei due colori sarà la seguente:

1. VERDE

Process Cyan	=	100%
Process Magenta	=	0%
Process Yellow	=	91%
Process Black	=	27,5 %

1. MARRONE

Process Cyan	=	60%
Process Magenta	=	65%
Process Yellow	=	100%
Process Black	=	0 %

Se il marchio fosse utilizzato all'interno di applicazioni per desktop publishing autorizzate dalla Pantone®, i valori sopracitati corrisponderebbero ai Pantone®: 356 C e 463C nella loro scomposizione in percentuali CMYK.

MANUALE GRAFICO — Utilizzazione del marchio a colori

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Stampa con colori Pantone® dichiarati su fondo negativo o comunque su fondi scuri

Nei casi in cui il marchio fosse utilizzato in etichette o confezioni con fondi scuri o dello stesso Pantone® del verde si delimiterà il marchio con un filo bianco (dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P.) che lo isoli dallo sfondo.
I colori Pantone® restano quelli dell'applicazione in positivo e cioè:

1. Nel caso si stampi su patinata lucida:

Verde: Pantone® 356 C — Pant 356C

Marrone: Pantone® 4635 C — Pant 4635C

2. Nel caso si stampi su patinata opaca:

Verde: Pantone® 355 U — Pant 355 C

Marrone: Pantone® 153 U — Pant 153 C

SOPRÈSSA ★ VICENTINA
D.O.P.

MANUALE GRAFICO — **Utilizzazione del marchio a colori**

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa con colori di quadricromia su fondo negativo o comunque su fondi scuri

Anche nelle applicazioni in quadricromia su etichette o confezioni con fondi scuri o dello stesso verde del marchio, esse sarà delimitato con un filo bianco (dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P.) che lo isoli dallo sfondo.
I colori CMYK sono gli stessi dell'applicazione in positivo e cioè:

I. VERDE

Process Cyan = 100%
Process Magenta = 0%
Process Yellow = 91%
Process Black = 27,5 %

I. MARRONE

Process Cyan = 60%
Process Magenta = 65%
Process Yellow = 100%
Process Black = 0 %

Se il marchio fosse utilizzato all'interno di applicazioni per desktop publishing autorizzate dalla Pantone®, i valori sopracitati corrisponderebbero ai Pantone® 356 C e 463C nella loro scomposizione in percentuali CMYK K.

SOPRÈSSA ★ VICENTINA
D.O.P.

MANUALE GRAFICO — Utilizzazione del marchio in bianco/nero

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa in Bianco/Nero con utilizzo di retino

Nel caso di stampa ad un colore; Nero su carta bianca con possibilità di utilizzo di retino per mezzitoni:

Il marrone viene sostituito dal nero pieno.

Process Black: valore di retino 100%

Il verde viene sostituito dal nero retinato:

Process Black: valore di retino 35%

Ove ci fosse la possibilità si può sostituire il nero al 35% di valore di retino con un Pantone® 429C

Pantone® 429C pieno

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Stampa in Bianco/Nero senza utilizzo di retini

Nel caso di stampa ad un colore o utilizzo per tamponi, timbri, sigilli metallici o similari, non è possibile utilizzare retini, quindi l'area che prima era grigia o verde, è sostituita da una cornice nera piena dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P..

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Utilizzo a forte riduzione

Il marchio si presta a riduzioni massime di 15 mm di base, in quanto a questa dimensione conserva la leggibilità minima sufficiente (come evidenziato a lato).

N.B.. La presente stampa è a getto d'inchiostro con risoluzione 700 dpi quindi inferiore alla definizione della stampa standard offset.

MANUALE GRAFICO — **Caratteri usati per il logotipo**

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Caratteri

Il logotipo è stato realizzato utilizzando il carattere Goudy Extrabold delle sue versioni Altobasso e Maiuscolo.

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

03A04793

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 1° aprile 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Agricola Predappiese - Soc. Coop. a r.l.», in Predappio e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Agricola Predappiese - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Predappio (Forlì Cesena) (codice fiscale n. 00295340400), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Andrea Assogna, nato a Roma il 2 luglio 1934, domiciliato in Forlì, Corso Repubblica, n. 65, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A05334

DECRETO 1° aprile 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Bari Express - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Noicattaro e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore ordinario in data 17 febbraio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sottoindicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Bari Express - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Noicattaro (Bari) (codice fiscale n. 04860020728), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Aldo Grittani, nato a Modugno (Bari) il 30 luglio 1972 ed ivi domiciliato, in via X Marzo, n. 59/F, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A05335

DECRETO 1° aprile 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CO.NA. C.A.L. - Consorzio nazionale cooperative di abitazioni per lavoratori a r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza 17 febbraio 2003 del tribunale di Napoli con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «CO.NA.C.A.L. - Consorzio nazionale cooperative di abitazioni per lavoratori a r.l.», con sede in Napoli (codice fiscale n. 01548480639), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Luigi Masullo, nato a Casalnuovo (Napoli) il 20 marzo 1962 ed ivi domiciliato, in Corso Umberto I, n. 558, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A05336

DECRETO 8 aprile 2003.

Graduatoria di cui all'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernente le iniziative ammissibili delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, relative al secondo protocollo aggiuntivo del «Contratto d'area di Terni - Narni - Spoleto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive tra le quali quelle del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;

Viste le delibere CIPE:

1) n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area può essere impegnato, a carico dei fondi assegnati dal CIPE stesso, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 154,937 Meuro;

2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti già stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni;

3) n. 69 del 22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001, punto 4, che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalle stesse delibere, secondo le modalità previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, è stata prevista l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;

Viste le citate delibere CIPE n. 14/2000 e n. 69/2000 e la n. 53 del 4 aprile 2001 che autorizzano il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad utilizzare per le predette finalità, fino alla concorrenza di 206,583 milioni di euro, una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;

Viste le proprie circolari n. 900315 del 14 luglio 2000 e n. 900019 del 15 gennaio 2001;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2002 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Terni-Narni-Spoleto e con il quale è stato fissato in 46,86 milioni di euro l'importo massimo complessivo dei relativi investimenti ammissibili;

Visti i decreti ministeriali del 9 settembre 2002 e 10 ottobre 2002 con i quali è stato prorogato fino al 9 novembre 2002 il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive che (capo II, art. 7, punto 4, lettera *h)*) attribuisce alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 che (art. 2, punto 2, lettera *a)*) ha disposto il trasferimento in via anticipata a partire dal 1° giugno 2001 della competenza in materia di «programmazione negoziata» dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Vista la nota in data 7 febbraio 2003, con la quale la società Banca dell'Umbria S.p.a. ha trasmesso le relazioni istruttorie con esito positivo riferite alle iniziative proposte dalle ditte a valere sul detto bando del secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Terni - Narni - Spoleto;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

La graduatoria relativa al secondo protocollo aggiuntivo al «Contratto d'area di Terni - Narni - Spoleto», concernente le iniziative di cui in premessa ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è quella riportata nell'allegato 1 al presente decreto. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nella graduatoria, si forniscono, nell'allegato 2, le opportune note esplicative.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO 1

LEGGE 488/92 - GRADUATORIA DEL CONTRATTO D'AREA DI TERNI, NARNI E SPOLETO

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 12

	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5
MEDIE	0,3985418583	0,0074671250	1,0000000000	-	3,3333333333
DEVIAZIONI STANDARD	0,1911706457	0,0064012954	0,0000000000	-	4,9236596392

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Ragione Sociale	Prov.	1 Capitale proprio	2 Occupazione attivata	3 Agevolazione richiesta	4 Indicatore Regionale	5 Indicatore Ambientale	Somma indicatori normalizzati	Dimensione	Ob.	Esito conclusivo	Cod. escl.	Agevolazione Concedibile (Euro)
1	65490 - 12	LINDE GAS ITALIA	TR	0,9200000	0,0001957	1,0000000	0	10	2,9457865	G	2	A		661.026
2	91510 - 12	ITALSTEM - SOCIETA' TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE	TR	0,3024194	0,0230415	1,0000000	0	0	1,2531907	P	2	A		74 180
3	91502 - 12	C F	TR	0,2937713	0,0101752	1,0000000	0	10	1,2290102	P	2	A		337.677
4	91505 - 12	EUROPIM	TR	0,3074148	0,0060355	1,0000000	0	10	0,6536812	P	2	A		3.473.508
5	91507 - 12	ABC NET	TR	0,4090806	0,0148379	1,0000000	0	0	0,5295758	P	2	A		319.440
6	65485 - 12	KONIG METALL GT	TR	0,3007276	0,0046943	1,0000000	0	10	0,4091806	P	2	A		405.516
7	64735 - 12	FERROUMBRIA DI COSTARELLI MARIO, MARINELLI MAURO E MARINELLI MAUF	TR	0,6416066	0,0030896	1,0000000	0	0	-0,0893987	M	2	A		188.142
8	91515 - 12	TREND	TR	0,3680365	0,0097412	1,0000000	0	0	-0,4813222	P	2	A		74.258
9	91513 - 12	M T E	TR	0,2950612	0,0084424	1,0000000	0	0	-1,0659472	P	2	A		203.808
10	91516 - 12	AGRI FUTURA DI MARCELLI LUCIANO E C	TR	0,3234069	0,0041649	1,0000000	0	0	-1,5858970	P	2	A		104 370
11	91508 - 12	MPL	PG	0,3073872	0,0029223	1,0000000	0	0	-1,8638118	P	2	A		1.107.153
12	91514 - 12	TERNI AMBIENTE	TR	0,3135900	0,0022650	1,0000000	0	0	-1,9340478	G	2	A		110 082

ALLEGATO 2

NOTE ESPLICATIVE

La graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando relativo al secondo protocollo aggiuntivo del contratto d'area di Terni - Narni - Spoleto.

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria è determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori dei quattro indicatori, di cui al punto 5.c5), sub 1), 2), 3) e 5) del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, normalizzati.

Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.

Si ricorda che il valore degli indicatori è così determinato:

indicatore n. 1: capitale proprio attualizzato investito nel programma/investimento ammissibile attualizzato;

indicatore n. 2: numero di occupati attivati dal programma/investimento ammissibile attualizzato;

indicatore n. 3: 100/agevolazione richiesta (in punti percentuali di quella massima consentita);

indicatore n. 5: punteggio (compreso tra 0 e 10) conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali di cui al punto 5.c5.5 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.

Nella graduatoria, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:

Colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi *ex equo* occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato in colonna L.

Colonna B (Numero di progetto): il n. di progetto della domanda.

Colonna C (Ragione sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni.

Colonna D (Prov.): la provincia del comune ove è ubicata l'unità produttiva o, per le imprese di costruzioni che utilizzano i beni agevolati nelle aree ammissibili della regione, ove è ubicata la sede operativa.

Colonna E (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito.

Colonna F (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso è convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati.

Colonna G (3 - Agevolazione richiesta): il valore dell'indicatore n. 3, determinato sulla base dell'agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita.

Colonna H (4 - Indicatore regionale): non rileva.

Colonna I (5 - Indicatore ambientale): il valore dell'indicatore n. 5 relativo alle prestazioni ambientali: esso è compreso tra 0 e 10.

Colonna L (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore è quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria.

Colonna M (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:

P = piccola impresa;

M = media impresa;

G = grande impresa.

Colonna N (Ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unità produttiva interessata dal programma:

2 = Obiettivo 2.

Colonna O (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilità o meno della domanda:

A = agevolabile;

N = non agevolabile;

P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali).

Colonna P (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:

1 = esaurimento delle risorse attribuibili.

2 = raggiungimento del limite del 5% destinato alle imprese di servizi.

3 = motivi 1 e 2 insieme.

4 = superamento della riserva del 50% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare.

5 = motivi 1 e 4 insieme.

6 = motivi 1 e 5 insieme.

7 = motivi 1, 2 e 4 insieme.

Colonna Q (Agevolaz. concedibile Euro): l'ammontare, in euro, delle agevolazioni concedibili.

03A05295

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 gennaio 2003.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il regolamento, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stato autorizzato il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;

Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato per l'a.s. 2001-2002 e tenuto conto che è in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003 il decreto ministeriale sulla medesima materia, confermativo del citato precedente decreto ministeriale n. 20;

Visto il decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la nota del 2 marzo 1999 dell'Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della quarta prova;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, n. 2, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, n. 3, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2003, n. 4, con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2003, n. 11, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2002-2003 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;

Decreta:

Art. 1.
Validità e corrispondenza del diploma

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio della sezione ad opzione internazionale spagnola ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli alle stesse condizioni degli studenti spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art. 2.
Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1, è assicurata la presenza dei commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola.

È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3.
Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.

Art. 4.
Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta è disciplinata dal decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002 e dal decreto ministeriale sulla medesima materia, in corso di emana-

zione per l'anno scolastico 2002-2003, confermativo del citato precedente decreto ministeriale n. 20 (durata 6 ore);

2) La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002 e dal decreto ministeriale sulla medesima materia, in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003, confermativo del citato precedente decreto ministeriale n. 20:

per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in una lingua straniera diversa dallo spagnolo, a scelta del candidato;

per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal latino;

per l'indirizzo scientifico (durata 6 ore) verte su problemi di matematica;

3) La terza prova scritta è disciplinata dal decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000 citato nelle premesse;

4) La quarta prova scritta, in lingua spagnola, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la letteratura spagnola e la storia, veicolata in spagnolo:

Letteratura spagnola (durata 2 ore):

Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti:

a) analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico;

b) risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati.

Storia (durata 2 ore):

Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti:

a) analisi e risposta a 4 domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico;

b) definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico;

c) tema su un argomento storico.

5) Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/98. Esso, inoltre, prevede domande in spagnolo, formulate dalla commissione, sui contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua nell'ultimo anno.

Art. 5.

Valutazione

La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.

Art. 6.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli esami di Stato relativi ai corsi sperimentali di cui al decreto ministeriale del 30 gennaio 2003, n. 11.

Roma, 30 gennaio 2003

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 275

03A05070

DECRETO 30 gennaio 2003.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti i decreti ministeriali con i quali è stato autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1996/1997 il funzionamento dei quinquenni sperimentali coordinati di liceo classico europeo ed i relativi programmi disciplinari, con particolare riferimento alle tipologie di verifica;

Visto il regolamento, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato per l'a.s. 2001-2002 e tenuto conto che è in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003 il decreto ministeriale, confermativo del citato precedente decreto ministeriale n. 20;

Visto il decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato emanato il regolamento con-

cernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;

Vista la nota n. 1045 del 6 novembre 1997, con la quale l'Ambasciata di Francia in Roma conferma la disponibilità a rilasciare l'attestazione di acquisita competenza della lingua francese ai candidati agli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, n. 2, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, n. 3, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2003, n. 4, con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2003, n. 11, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2002/2003 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;

Premesso che l'esame di Stato anche per le sezioni di liceo classico europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi attribuito secondo quanto stabilito dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

Ritenuta la necessità di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo, in relazione alla specificità del corso di studi svolto;

Decreta:

Art. 1.

Prove di esame

L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta è strutturata secondo le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002 e dal decreto ministeriale sulla medesima materia, in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003, confermativo del citato precedente decreto ministeriale n. 20.

2) La seconda prova scritta riguarda la disciplina «lingue e letterature classiche».

Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e ad un questionario di comprensione e comparazione.

I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario.

3) La terza prova scritta è strutturata secondo le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 429/2000.

4) Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998.

5) I candidati delle sezioni di liceo classico europeo, ai quali sia stato impartito l'insegnamento di lingua e letteratura francese e per i quali sia stata veicolata in lingua francese una disciplina del piano di studi, qualora intendano conseguire l'attestation rilasciata dall'Ambasciata di Francia, debbono superare le seguenti prove, il cui esito non incide sulla valutazione finale da attribuire all'esame di Stato:

a) una prova scritta (durata 6 ore), in lingua francese, effettuata dal candidato a scelta fra tre modalità di svolgimento:

«Etude d'un texte argumentatif», vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:

questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;

proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano.

«Etude d'un texte littéraire», vertente su un brano attinto ai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:

2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;

2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano.

«Composition française», finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.

b) Il colloquio, relativamente alla disciplina veicolata in francese (storia, geografia, storia dell'arte), prevede l'analisi e il commento di documenti di varia natura e la conoscenza della letteratura francese, secondo il programma svolto nell'ultimo anno di corso.

A tal fine il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore, relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione, il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le

linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici

Qualora il consiglio di classe in sede di designazione dei componenti delle commissioni non abbia designato il docente di lingua francese e quello della disciplina veicolata in tale lingua, il dirigente scolastico designa i rispettivi docenti in possesso delle necessarie competenze. Essi procedono, sotto la vigilanza ed il coordinamento del Presidente della commissione, all'espletamento dell'esame finalizzato al conseguimento dell'attestation, le cui prove sono comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli degli esami di Stato e, precisamente:

la prova scritta il giorno successivo a quello previsto per la terza prova; il colloquio in prosecuzione di quello previsto per l'esame di Stato.

È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3.

Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere esami di Stato presso le sezioni di liceo classico europeo, attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.

Art. 4.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 2003, n. 11.

Roma, 30 gennaio 2003

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 276

03A05071

DECRETO 17 marzo 2003.

Abilitazione alla «Scuola di formazione di psicoterapia gruppo-analitica» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998) con il quale è stata riconosciuta l'idoneità alla «Scuola di formazione di psicoterapia gruppo-analitica» ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Milano e Roma;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale la predetta Scuola ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Torino, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a dieci unità e, per l'intero corso, a quaranta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003, trasmessa con nota n. 23 del 9 gennaio 2003;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 24 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 la «Scuola di formazione di psicoterapia gruppo-analitica» è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Torino, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a dieci unità e, per l'intero ciclo, a quaranta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

03A05249

DECRETO 17 marzo 2003.

Autorizzazione all'Istituto «S.M.I.P.I. - Società medica italiana di psicoterapia ed ipnosi» a trasferire la propria sede dei corsi di specializzazione in psicoterapia da Marzabotto a Bologna.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata si sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 2002), con il quale l'Istituto «S.M.I.P.I. - Società medica italiana di psicoterapia ed ipnosi» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Marzabotto (Bologna) corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento di sede da Marzabotto (Bologna), a Bologna, piazza dei Martiri, 8;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003, trasmessa con nota n. 23 del 9 gennaio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 3 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «S.M.I.P.I. - Società medica italiana di psicoterapia ed ipnosi» abilitato con decreto in data 30 maggio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 2002), ad istituire e ad attivare nella sede di Marzabotto (Bologna) corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato a trasferire l'Istituto da Marzabotto (Bologna) a Bologna - Piazza dei Martiri, 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A05250

DECRETO 17 marzo 2003.

Abilitazione all'Istituto «Studi Cognitivi» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Modena corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata si sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2001) con il quale l'Istituto «Studi Cognitivi» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Milano e S. Benedetto del Tronto per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Modena, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e , per l'intero corso, a ottanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003, trasmessa con nota n. 23 del 9 gennaio 2003;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 24 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'Istituto «Studi Cognitivi» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Modena, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A05251

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2003.

Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia (categorie dalla 1 alla 5). (Deliberazione n. 02/CN/ALBO).

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'art. 30 del decreto legislativa 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in appresso denominato Albo, e in particolare gli articoli 6 comma 1, lettera *b)*, 8, 9, 10 e 11;

Considerato che al Comitato nazionale dell'albo è stato comunicato in via informale il contenuto dell'ordi-

nanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 3 ottobre 2002, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione della delibera 2 agosto 2002, della sezione regionale dell'albo del Lazio, recante il diniego d'iscrizione all'albo di Trenitalia S.p.a., nonché della nota del comitato nazionale 17 giugno 2002, prot.n. 3185, riguardante il regime autorizzatorio relativo al trasporto dei rifiuti per ferrovia;

Considerato che con la suddetta ordinanza il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha disposto l'accoglimento della domanda incidentale di sospensione, «tenuto conto, sul piano del *fumus boni iuris*, che il decreto ministeriale n. 406/1998, ad una sommaria delibazione, può considerarsi applicabile anche al trasporto per ferrovia e non unicamente alle imprese di autotrasporto, non potendo quest'ultima limitazione, dedursi dalle disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, trattandosi di disposizioni relative alla documentazione ulteriore necessaria per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori»;

Considerato che la posizione del Comitato nazionale dell'albo espressa con la nota del 17 giugno 2002 sopraindicata, e ribadita dal competente servizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con memoria del 2 ottobre 2002 indirizzata all'Avvocatura generale dello Stato, non sembra compatibile con la predetta ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio e che, di conseguenza, appare necessario determinare, ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera b), e 11, comma 4, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, i criteri, le modalità e i termini che consentono l'espletamento dell'istruttoria per l'iscrizione all'albo delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, concernente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, concernente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'albo delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia in termini di dotazioni strumentali e di addetti, fermo restando l'obbligo per le imprese medesime di disporre della più ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;

Delibera:

Art. 1.

Domanda d'iscrizione all'albo

1. Le imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia devono corredare la domanda d'iscrizione all'albo di cui all'art. 12, comma 1, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, con la seguente, ulteriore documentazione:

a) copia autentica della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146;

b) copia autentica del certificato di sicurezza attestante la conformità agli standard in materia di sicurezza della circolazione per i singoli servizi da espletare rilasciato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.

Art. 2.

Dotazioni minime

1. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nella categoria 1 delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia è individuata nella tabella allegata sotto la lettera «A».

2. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nelle categorie dalla 2 alla 5 delle imprese che intendono trasportare rifiuti per ferrovia è individuata nella tabella allegata sotto la lettera «B».

3. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione in una qualunque delle classi previste (dalla A alla F) è valida per l'iscrizione nella classi omologhe o inferiori di tutte le categorie dalla 1 alla 5.

Art. 3.

Responsabile tecnico

1. I requisiti dei responsabili tecnici delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia sono quelli stabiliti per le categorie dalla 1 alla 5 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot.003/CN/ALBO.

Art. 4.

Capacità finanziaria

1. Il requisito di capacità finanziaria, previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, si intende soddisfatto mediante la presentazione di copia autentica della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto deI Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.

Art. 5.

Garanzie finanziarie

1. L'iscrizione all'albo, con procedura ordinaria, delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999.

Roma, 26 febbraio 2003

Il presidente: LARAIA

Il segretario: ONORI

ALLEGATO "A"

DOTAZIONI MINIME PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1

Popolazione Servita	CLASSE F < a 5.000 abitanti	CLASSE E < a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	CLASSE D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	CLASSE C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	CLASSE B < a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	CLASSE A > o = a 500.000 abitanti
Disponibilità locomotive	2	2	2	3	5	5
Personale	6	6	6	10	20	25

ALLEGATO "B"

DOTAZIONI MINIME PER L'ISCRIZIONE DALLA CATEGORIA 2 ALLA CATEGORIA 5

Quantità annua trasportata	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Disponibilità locomotive	2	2	2	3	5	5
Personale	6	6	6	10	20	25

03A05080

DELIBERAZIONE 19 marzo 2003.

Modulistica per l'iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia. (Deliberazione n. 03/CN/ALBO).

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in appresso denominato Albo;

Vista la propria deliberazione 26 febbraio 2003, prot.n. 02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del predetto decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale attribuisce al Comitato nazionale dell'Albo, il compito di determinare la modulistica da allegare alle domande d'iscrizione;

Visto, altresi, l'art. 12, comma 2, lettera *e)*, del medesimo decreta 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che la domanda d'iscrizione all'Albo deve essere corredata da un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo;

Ritenuto, pertanto, di approvare il modello di domanda d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione all'Albo, nonché i fagli notizie riguardanti le imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia;

Delibera:

Art. 1.

1. Il modello di domanda d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione all'Albo riguardante le imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia è approvato nella forma di cui all'allegato «A».

2. I fogli notizie previsti dall'art. 12, comma 2), lettera *e)*, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, relativi alla domanda d'iscrizione all'Albo delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia sono approvati nella forma di cui all'allegato «B».

Roma, 19 marzo 2003

Il presidente: LARAIA

Il segretario: ONORI

ALLEGATO "A"
(Articolo 1, comma 1)

TRASPORTO FERROVIARIO

ALBO NAZIONALE

DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ALLA SEZIONE
REGIONALE/PROVINCIALE____

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

DI ____

A CURA DELLA SEZIONE REG./PROV. ....

ART. 30, C. 4, D. LGS. 22/97 CAT. ....

ART. 30, C. 16, D. LGS. 22/97 CAT. ....

DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA: ....

N° PROTOCOLLO: ....

DATA COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE: ....

DATA DELIBERAZIONE: ....

N° ISCRIZIONE : ....

DECRETO ISCRIZ. N°: .... DEL................................

ACCETT. GARANZIE FINANZ. N° .... DEL ....

La presente domanda di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, indirizzata alla Sezione regionale di ________________________, tramite raccomandata r.r. del ________________ o consegnata agli sportelli della stessa Sezione il ________________ consta di:

☐ N° 1 modello di domanda consistente in 2 fogli di 4 pagine ciascuno

☐ N° ____ modelli P

☐ N° ____ modelli R.T.

☐ N° ____ fogli notizie relativi alle categorie ________________________

☐ N° ____ attestato del versamento dei diritti di segreteria

☐ N° ____ attestato del versamento dei diritti di iscrizione per le categorie ☐ 2 ☐ 3

☐ N° ____ copia autentica della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del D.P.R.146/99

☐ N° ____ copia autentica del certificato di sicurezza attestante la conformità agli standard in materia di sicurezza della circolazione per i singoli servizi da espletare rilasciato dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria sensi del D.P.R.146/99

☐ N° ____ copia autentica del titolo di studio del/i Responsabile/i Tecnico/i

☐ N° ____ copia autentica documentazione relativa alla partecipazione ai corsi di formazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), del D.M. 406/98

☐ N° ____ attestati relativi all'esperienza professionale del/i Responsabile/i Tecnico/i

☐ N° ____ altra documentazione, costituita da ________________________

☐ N° ____ dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per attestare

____

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto

Cognome: .... Nome: .... Data di nascita ....

Comune di nascita: .... Prov...................

Comune di residenza : .... Via: .... N°: ....

Cap: .... Prov: .... Cittadinanza: ....

Codice fiscale: .... N° telefono: ....

in qualità di:

☐ ____

☐ Legale Rappresentante della società: ______________________________

Sede legale: ....

Sede secondaria con rappresentanza (imprese estere): ....

Via: ....N° .... C.A.P.......... ....

P. IVA: .... C.F. .... N° C.C.I.A.A................

nomina quale/i responsabile/i tecnico/i di cui all'art. 12, decreto Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998 n. 406, il/i Sig/Sigg.:

....

....

....

cat. ....classe ....

cat......... classe ....

chiede l'iscrizione per le seguenti categorie e classi:

CAT.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	NOTE	CLASSI					
			A	B	C	D	E	F
1	Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Racc.e trasp. di rifiuti non peric. indiv. ai sensi art. 33 del D.lgs. 5/2/97, n. 22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo	2	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Racc. e trasp. di rifiuti peric. individuati ai sensi art. 33 del D.lgs. 5/2/97, n. 22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo	2	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi	2	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi	2	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o mendaci:

☐ Dichiara:

a) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero;
b) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera (per le imprese estere) ;
c) di essere in regola con gli obblighi contributivi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
d) di impiegare il seguente personale:
- Dirigenti …………….. – Personale esercizio…………
- Impiegati …………….. …………..

☐ Dichiara altresì (se richiedente l'iscrizione nelle categorie 2 e 3)

a) di effettuare attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indicati negli allegati fogli notizie, sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;
c) di rispettare le altre condizioni e prescrizioni di cui all'art. 30, comma 16, del citato D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni, quali risultano dalle documentazioni allegate o già in possesso di codesta Sezione

Data ……………………………………..

Firma …………………………………………………

NOTA 1
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
f) inferiore a 5.000 abitanti

NOTA 2
a) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 T.
b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 T. e inferiore a 200.000 T.
c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 T. e inferiore a 60.000 T.
d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 T. e inferiore a 15.000 T.
e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 T. e inferiore a 6.000 T.
f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.

TRASPORTO FERROVIARIO

ALBO NAZIONALE
DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
LA GESTIONE DEI RIFIUTI
SEZIONE REGIONALE ....
PRESSO
LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI ....

Data di presentazione .... Pos. N. ....

Società: ....

N° Iscrizione C.C.I.A.A.: ....

Sede legale: ....

Via: .... N° ....

N° Tel: .... N° fax. ....

Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti con il numero: ....

Nella/e seguente/i categoria/e e classe/i:

- Cat. .... Classe ....
- Cat. ...... Classe ......
- Cat. .... Classe ....
- Cat. .... Classe ....
- Cat. ...... Classe ......
- Cat. .... Classe ....

Legale Rappresentante della società/titolare:

Cognome: .... Nome: ....

Data di Nascita: .... Comune di Nascita: .... Prov.: ....

Comune di residenza: .... C.a.p.: .... Prov.: ....

Via ....

Codice Fiscale: ....N° Telefono: ....

COMUNICA DI EFFETTUARE LE SEGUENTI VARIAZIONI:

☐ **VARIAZIONE ANAGRAFICA:**

al Registro Imprese, come di seguito specificato:

....

....

♦ In caso di variazione di Legale Rappresentante allegare modello **P**

☐ **CATEGORIA:**

☐ chiede l'iscrizione nella/e seguente/i categoria/e e classe/i:

❖ Cat. .... Classe .... ❖ Cat. ...... Classe ...... ❖ Cat. .... Classe ....

☐ chiede la cancellazione nella/e seguente/i categoria/e e classe/i:

❖ Cat. .... Classe .... ❖ Cat. ...... Classe ...... ❖ Cat. .... Classe ....

♦ Allegare relativo foglio notizie

☐ **CLASSE DIMENSIONALE:**

☐ chiede il passaggio alla/e seguente/i classe/i:

❖ Cat. .... Classe .... ❖ Cat. ...... Classe ...... ❖ Cat. .... Classe ....

♦ Allegare il/i foglio/i notizie

☐ **RESPONSABILE TECNICO:**

☐ nomina quale Responsabile Tecnico il/i Sig./Sigg.:

☐ sostituzione ☐ integrazione

❖ Cat. .... Classe .... ❖ Cat. ...... Classe ...... ❖ Cat. .... Classe ....

(allegare per ogni Responsabile Tecnico il relativo intercalare RT e le certificazioni ivi indicate)

☐ revoca la nomina quale Responsabile Tecnico al/i Sig./Sigg.:

....

☐ **MEZZI DI TRASPORTO:**

☐ Comunica di utilizzare i seguenti ulteriori tipi di locomotive indicati nel/i Foglio/i Notizie allegato/i nella/e seguenti categoria/e e classe/i:

❖ Cat. .... Classe .... ❖ Cat. ...... Classe ...... ❖ Cat. .... Classe ....

♦ Allegare il/i foglio/i notizie

☐ Comunica di non più utilizzare i seguenti tipi di locomotive

....

....

....

ALLEGATO "B"
(Articolo 1, comma 2)

FOGLIO NOTIZIE

☐ ***CATEGORIA 1 – Trasporto ferroviario***

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
Art. 8, comma 1, lettera a), D.M.406/98

IMPRESA ....

CLASSE PER LA QUALE SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE
Art. 9, comma 2, D.M.406/98

☐ **a)** POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA SUPERIORE O UGUALE A 500.000 ABITANTI

☐ **b)** POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA INFERIORE A 500.000 ABITANTI E SUPERIORE O UGUALE A 100.000 ABITANTI

☐ **c)** POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA INFERIORE A 100.000 ABITANTI E SUPERIORE O UGUALE A 50.000 ABITANTI

d) POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA INFERIORE A 50.000 ABITANTI E SUPERIORE O UGUALE A 20.000 ABITANTI

☐ **d)** POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA INFERIORE A 20.000 ABITANTI E SUPERIORE O UGUALE A 5.000 ABITANTI

☐ **f)** POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA INFERIORE A 5.000 ABITANTI

TIPOLOGIA DEI RIFIUTI

/_/_/_/_/_/_/ .... /_/_/_/_/_/_/ ....

/_/_/_/_/_/_/ .... /_/_/_/_/_/_/ ....

/_/_/_/_/_/_/ .... /_/_/_/_/_/_/ ....

TIPI DI LOCOMOTIVE UTILIZZATE

1 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE ....

MODELLO ....

COSTRUTTORE ....

POTENZA (KW) ....

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

2 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

3 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

4 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

5 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

6 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

FOGLIO NOTIZIE

CATEGORIA 2 – Trasporto ferroviario

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART. 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22, AVVIATI AL RECUPERO IN MODO EFFETTIVO ED OGGETTIVO
Art. 8, comma 1, lettera b), D.M.406/98

IMPRESA..

CLASSE PER LA QUALE SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE
Art. 9, comma 3, D.M.406/98

☐ **a)** QUANTITÀ ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 200.000 TONNELLATE

☐ **b)** QUANTITÀ ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 60.000 TONNELLATE E INFERIORE A 200.000 TONNELLATE

☐ **c)** QUANTITÀ ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 15.000 TONNELLATE E INFERIORE A 60.000 TONNELLATE

☐ **d)** QUANTITÀ ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 6.000 TONNELLATE E INFERIORE A 15.000 TONNELLATE

☐ **e)** QUANTITÀ ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 3.000 TONNELLATE E INFERIORE A 6.000 TONNELLATE

☐ **f)** QUANTITÀ ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA INFERIORE A 3.000 TONNELLATE

TIPOLOGIA DEI RIFIUTI

TIPOLOGIA /_/_/ /_/_/ ....

CODICI[2] /_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/

TIPOLOGIA[1] /_/_/ /_/_/ ....

CODICI[2] /_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/

TIPI DI LOCOMOTIVE UTILIZZATE

1 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....
DENOMINAZIONE..
MODELLO..
COSTRUTTORE..
POTENZA (KW)..
TARA (KG) ....
MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....
VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

2 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....
DENOMINAZIONE..
MODELLO..
COSTRUTTORE..
POTENZA (KW)..
TARA (KG) ....
MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....
VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

3 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....
DENOMINAZIONE..
MODELLO..
COSTRUTTORE..
POTENZA (KW)..
TARA (KG) ....
MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....
VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

4 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....
DENOMINAZIONE..
MODELLO..
COSTRUTTORE..
POTENZA (KW)..
TARA (KG) ....
MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....
VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

5 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....
DENOMINAZIONE..
MODELLO..
COSTRUTTORE..
POTENZA (KW)..
TARA (KG) ....
MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....
VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

FOGLIO NOTIZIE

CATEGORIA 3 – Trasporto ferroviario

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART. 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22, AVVIATI AL RECUPERO IN MODO EFFETTIVO ED OGGETTIVO
Art. 8, comma 1, lettera c), D.M.406/98

IMPRESA...

CLASSE PER LA QUALE SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE
Art. 9, comma 3, D.M.406/98

☐ **a)** QUANTITÀ ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 200.000 TONNELLATE

☐ **b)** QUANTITÀ ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 60.000 TONNELLATE E INFERIORE A 200.000 TONNELLATE

☐ **c)** QUANTITÀ ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 15.000 TONNELLATE E INFERIORE A 60.000 TONNELLATE

☐ **d)** QUANTITÀ ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 6.000 TONNELLATE E INFERIORE A 15.000 TONNELLATE

☐ **e)** QUANTITÀ ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 3.000 TONNELLATE E INFERIORE A 6.000 TONNELLATE

☐ **f)** QUANTITÀ ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA INFERIORE A 3.000 TONNELLATE

TIPOLOGIA DEI RIFIUTI

TIPOLOGIA[1] /_/_/ /_/_/ ....

CODICI[2] /_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/

TIPOLOGIA[1] /_/_/ /_/_/ ....

CODICI[2] /_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/

TIPI DI LOCOMOTIVE UTILIZZATE

1 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

2 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

3 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

4 –TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

5– TIPO DI LOCOMOTIVA..

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

FOGLIO NOTIZIE

☐ ***CATEGORIA 4 – Trasporto ferroviario***

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI
Art. 8, comma 1, lettera d), D.M.406/98

IMPRESA...

CLASSE PER LA QUALE SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE
Art. 9, comma 3, D.M.406/98

☐ **a)** QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 200.000 TONNELLATE

☐ **b)** QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 60.000 TONNELLATE E INFERIORE A 200.000 TONNELLATE

☐ **c)** QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 15.000 TONNELLATE E INFERIORE A 60.000 TONNELLATE

☐ **d)** QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 6.000 TONNELLATE E INFERIORE A 15.000 TONNELLATE

☐ **e)** QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 3.000 TONNELLATE E INFERIORE A 6.000 TONNELLATE

☐ **f)** QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA INFERIORE A 3.000 TONNELLATE

TIPOLOGIE DI RIFIUTI

CODICE E DESCRIZIONE (1)	OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (2)	OPERAZIONI DI RECUPERO (3)

CODICE E DESCRIZIONE (1)	OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (2)	OPERAZIONI DI RECUPERO (3)

1) Indicare i codici e le relative descrizioni dell'elenco europeo dei rifiuti.
2) Indicare le operazioni di smaltimento (allegato B, D. Lgs. 22/97) alle quali sono avviati i rifiuti
3) Indicare le operazioni di recupero (allegato C, D. Lgs. 22/97) alle quali sono avviati i rifiuti.

TIPI DI LOCOMOTIVE UTILIZZATE

1 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

2 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

3 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

4 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

5 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

6 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

FOGLIO NOTIZIE

☐ *CATEGORIA 5 – Trasporto ferroviario*

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI
Art. 8, comma 1, lettera e), D.M.406/98

IMPRESA..

CLASSE PER LA QUALE SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE
Art. 9, comma 3, D.M.406/98

☐ **a)** QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 200.000 TONNELLATE

☐ **b)** QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 60.000 TONNELLATE E INFERIORE A 200.000 TONNELLATE

☐ **c)** QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 15.000 TONNELLATE E INFERIORE A 60.000 TONNELLATE

☐ **d)** QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 6.000 TONNELLATE E INFERIORE A 15.000 TONNELLATE

☐ **e)** QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 3.000 TONNELLATE E INFERIORE A 6.000 TONNELLATE

☐ **f)** QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA INFERIORE A 3.000 TONNELLATE

TIPOLOGIE DI RIFIUTI

CODICE E DESCRIZIONE (1)	OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (2)	OPERAZIONI DI RECUPERO (3)

CODICE E DESCRIZIONE (1)	OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (2)	OPERAZIONI DI RECUPERO (3)

1) Indicare i codici e le relative descrizioni dell'elenco europeo dei rifiuti.
Le tipologie di rifiuti devono coincidere con quelle che i singoli veicoli sono abilitati a trasportare in base a quanto previsto dalla normativa sul trasporto ferroviario.

2) Indicare le operazioni di smaltimento (allegato B, D. Lgs. 22/97) alle quali sono avviati i rifiuti.

3) Indicare le operazioni di recupero (allegato C, D. Lgs. 22/97) alle quali sono avviati i rifiuti.

TIPI DI LOCOMOTIVE UTILIZZATE

1 - TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..

MODELLO..

COSTRUTTORE..

POTENZA (KW)..

TARA (KG) ....

MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....

VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

ANNO IMMATRICOLAZIONE ....

2 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..........
MODELLO..........
COSTRUTTORE..........
POTENZA (KW)..........
TARA (KG) ....
MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....
VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

3 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..........
MODELLO..........
COSTRUTTORE..........
POTENZA (KW)..........
TARA (KG) ....
MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....
VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

4 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..........
MODELLO..........
COSTRUTTORE..........
POTENZA (KW)..........
TARA (KG) ....
MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....
VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

5 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..........
MODELLO..........
COSTRUTTORE..........
POTENZA (KW)..........
TARA (KG) ....
MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....
VELOCITA' MAX (KM/ORA)..........

6 – TIPO DI LOCOMOTIVA ....

DENOMINAZIONE..........
MODELLO..........
COSTRUTTORE..........
POTENZA (KW)..........
TARA (KG) ....
MAX SFORZO IN AVVIAMENTO (KNEWTON) ....
VELOCITA' MAX (KM/ORA) ....

03A05081

DELIBERAZIONE 19 marzo 2003.

Schemi dei provvedimenti d'iscrizione all'albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia. (Deliberazione n. 04/CN/ALBO).

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in appresso denominato Albo, e, in particolare, l'art. 6;

Vista la propria deliberazione 26 febbraio 2003, prot. n. 02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia;

Ritenuto di approvare gli schemi dei provvedimenti d'iscrizione all'Albo relativi alle suddette imprese;

Delibera:

Art. 1.

1. Lo schema di provvedimento d'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia è approvato nella forma di cui all'allegato *A*.

2. Lo schema di provvedimento d'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia è approvato nella forma di cui all'allegato *B*.

Roma, 19 marzo 2003

Il presidente: LARAIA

Il segretario: ONORI

ALLEGATO *A*
(Art. 1, comma 1)

TRASPORTO FERROVIARIO

BOZZA DI PROVVEDIMENTO D'ISCRIZIONE AI SENSI DEL D.M. N. 406/98

PROCEDURA ORDINARIA D'ISCRIZIONE

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Numero d'iscrizione ....

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DEL .... DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'art. 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*;

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1997, n. 1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 26 febbraio 2003, prot. n. 02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano rifiuti per ferrovia;

Vista la deliberazione della sezione regionale .... in data ...., con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categorie/classi dell'impresa ....;

Vista la deliberazione della sezione regionale in data con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa (fidejussione bancaria) prestate da .... per l'importo di ....;

Dispone:

Art. 1.

Iscrizione

La .... con sede in .... e iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per lo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti per ferrovia nelle categorie/classi ....

Art. 2.

Legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i

Art. 3.

Prescrizioni

L'impresa ferroviaria di trasporto è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione. Copia autentica del medesimo provvedimento di iscrizione dovrà essere, altresì, conservata ed esibita, ove richiesta dalle autorità addette al controllo, presso la sede legale dell'impresa.

2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche; in particolare il formulario di identificazione di cui all'art. 15 deve, durante il trasporto, essere allegato alla lettera di vettura.

3. Il trasporto dei rifiuti classificati come merci pericolose ai fini del trasporto è soggetto alla vigente disciplina del trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID). In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche da adottarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera *i)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 il trasporto dei rifiuti non classificati come merci pericolose deve, oltre a quanto previsto nei paragrafi successivi, avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto delle merci per ferrovia.

4. I carri e i contenitori adibiti al trasporto di rifiuti non possono trasportare prodotti alimentari.

5. È fatto obbligo all'impresa ferroviaria di trasporto di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Qualora i rifiuti non vengano ritirati alla stazione ferroviaria d'arrivo, l'impresa deve darne immediata comunicazione al produttore/detentore dei rifiuti con richiesta di pronto intervento per il ritiro. In assenza di tale intervento, l'impresa ferroviaria provvede alla comunicazione all'amministrazione provinciale territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti atti ad evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla permanenza nella stazione dei rifiuti medesimi.

Nel caso in cui i rifiuti non vengano ritirati, malgrado la comunicazione effettuata al produttore/detentore, l'impresa ferroviaria, tenuto anche conto del periodo massimo durante il quale i rifiuti possono essere trattenuti nella stazione senza pericoli per l'incolumità

pubblica e per l'ambiente, li rispedisce al produttore/detentore a spese di quest'ultimo. In ogni caso, il tempo intercorrente tra la spedizione e la riconsegna non può superare il tempo massimo di sicurezza indicato al successivo punto 12.

7. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale.

8. I rifiuti in colli devono essere trasportati in imballaggi rispondenti ai seguenti requisiti:

a) gli imballaggi devono essere costruiti e chiusi in modo da evitare comunque, quando il collo sia pronto per la spedizione, ogni dispersione del suo contenuto che possa avvenire nelle normali condizioni di trasporto a causa di spostamenti dei colli, di vibrazioni, di cambiamenti di temperatura, umidità e pressione, o per qualsiasi altra causa;

b) le parti degli imballaggi che sono a contatto con i rifiuti non devono essere alterate da questi per azione chimica, meccanica o per qualsiasi altra causa; dette parti devono essere munite, se del caso, di un rivestimento interno appropriato o devono aver subito un adeguato trattamento. Le parti di tali imballaggi devono essere costituite da materiali non suscettibili di interagire con il loro contenuto, di formare sostanze pericolose o di indebolire comunque le capacità di resistenza chimica e meccanica degli imballaggi stessi;

c) quando gli imballaggi contengono rifiuti liquidi essi devono presentare un livello di riempimento sufficiente a garantire che non si verifichi dispersione di liquido, né deformazioni permanenti a seguito di eventuali dilatazioni dei rifiuti suddetti per effetto delle temperature che si possono raggiungere durante il trasporto;

d) nel caso di imballaggi combinati, gli imballaggi interni devono essere collocati in quelli esterni in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, il loro spostamento reciproco, evitando comunque la loro rottura, perforazione o dispersione del contenuto nell'imballaggio esterno. Gli imballaggi interni fragili, suscettibili di rompersi o perforarsi, quali quelli di vetro, porcellana o gres o di alcune materie plastiche e simili, devono essere sistemati in quelli esterni con interposizione di materiale d'imbottitura le cui caratteristiche devono essere tali che una qualsiasi perdita del contenuto dei suddetti imballaggi interni non alteri in maniera significativa le proprietà protettrici del materiale medesimo e/o quelle dell'imballaggio esterno;

e) in un imballaggio esterno non possono essere contenuti imballaggi interni che contengano, a loro volta, rifiuti diversi suscettivi ad interagire fra loro provocando una o più delle seguenti situazioni di pericolo:

una combustione e/o un forte sviluppo di calore;

uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti;

la formazione di sostanze corrosive;

la formazione di sostanze chimicamente instabili;

f) nel caso in cui in un imballaggio si possano comunque sviluppare aumenti di pressione per lo sviluppo di gas da parte dei rifiuti contenuti, l'imballaggio stesso può essere munito di uno sfiato purché il gas emesso non generi alcun pericolo per la sua tossicità, infiammabilità, volume sviluppato, ecc. Lo sfiato deve evitare perdite di liquido o penetrazione di sostanze estranee durante un trasporto effettuato in normali condizioni.

g) prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni imballaggio deve essere controllato e riconosciuto esente da corrosione o da altri danni visibili.

9. Il trasporto ferroviario dei rifiuti pericolosi che non sono individuati come merci pericolose ai sensi della normativa RID deve essere effettuato in unità di carico (carri cisterna, contenitori e casse mobili) rispondenti ai requisiti e alle caratteristiche di cui alle fiches UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) 573, 590, 591, 592-2, 592-3, 592-4.

10. Il trasporto alla rinfusa di rifiuti deve essere effettuato con unità di carico in buono stato di manutenzione e comunque tale che sia impedita la perdita ed il rilascio all'esterno dei rifiuti e/o dei percolati durante le normali condizioni di trasporto. In particolare, le unità di carico devono:

essere prive di difetti importanti che interessino gli elementi strutturali;

non avere carrozzerie deteriorate qualunque sia il materiale di costruzione. Non sono considerati deterioramento la normale usura, compresa l'ossidazione, la presenza di tracce di urto e di scalfitture, e/o altri danneggiamenti tali da non inficiare l'uso delle carrozzerie medesime.

11. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 22/1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso carro di tipologie di rifiuti suscettivi a interagire fra loro provocando una o più delle seguenti situazioni di pericolo:

1) una combustione e/o un forte sviluppo di calore;

2) uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti;

3) la formazione di sostanze corrosive;

4) la formazione di sostanze chimicamente instabili.

12. Sui colli che contengono i rifiuti deve essere apposta una etichetta inamovibile indicante, in modo facilmente leggibile, il produttore o il detentore, il codice dell'elenco europeo, lo stato fisico e il quantitativo dei rifiuti, le caratteristiche di pericolosità di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, il periodo massimo nel quale i rifiuti possono essere contenuti nel collo senza arrecare pericolo per l'incolumità pubblica e per l'ambiente. Tale etichetta deve essere unita ai documenti di viaggio, anche nel caso di trasporto alla rinfusa.

13. Sulle unità di carico e sui colli nei quali sono contenuti rifiuti classificati pericolosi ai sensi della decisione comunitaria 2000/532/CE e sue modifiche, deve essere apposta un'etichetta o un marchio, a fondo giallo di cm 15×15, recante in nero la lettera R, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.

Un'etichetta o marchio di almeno di almeno cm 25×25 con la lettera R, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3 deve altresì essere apposto sulle fiancate dell'unità di carico. Se le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono avere dimensioni ridotte, a condizione di rimanere ben visibili.

Resta salvo l'obbligo di apporre le etichette ed i pannelli previsti dalla vigente normativa sul trasporto di merci pericolose.

14. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa ferroviaria di trasporto di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto ferroviario, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Il presidente

Il segretario

ALLEGATO *B*
(Art. 1, comma 2)

TRASPORTO FERROVIARIO

BOZZA DI PROVVEDIMENTO D'ISCRIZIONE
AI SENSI DEL D.M. n. 406/1998

PROCEDURA SEMPLIFICA TA D'ISCRIZIONE
Art. 30, commi 16 e 16-*bis*, d.lgs. 22/1997 e art. 13
decreto ministeriale n. 406/1998

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Iscrizione n. ....

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DEL ....

DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'art. 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 16 che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo medesimo «previa comunicazione di inizio di attività»;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed, in particolare, l'art. 6, comma 2, lettera *c)*, e l'art. 13, che disciplinano la procedura semplificata d'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 26 febbraio 2003, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano rifiuti per ferrovia;

Vista la comunicazione di inizio di attività in data ...... dell'impresa ......, con sede in ...... registrata al numero di protocollo ......;

Verificato che la comunicazione di inizio di attività è conforme alla suddetta deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo ed è corredata da tutta/la documentazione dovuta e, pertanto, può essere disposta l'iscrizione dell'impresa all'Albo, salva la verifica dei presupposti e dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 30, commi 16 e 16-*bis* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 13 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Dispone:

Art. 1.

Iscrizione

La .... con sede in ...... è iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per lo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti nelle seguenti categorie/classi:

Categoria 2 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo), classe ......

Categoria 3 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo), classe ......

Art. 2.

Legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i

Art. 3.

Prescrizioni

L'impresa ferroviaria di trasporto è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione. Copia autentica del medesimo provvedimento di iscrizione dovrà essere, altresì, conservata ed esibita, ove richiesta dalle autorità addette al controllo, presso la sede legale dell'impresa.

2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche, in particolare il formulario di identificazione di cui all'art. 15 deve, durante il trasporto, essere allegato alla lettera di vettura.

3. Il trasporto dei rifiuti classificati come merci pericolose ai fini del trasporto è soggetto alla vigente disciplina del trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID). In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche da adottarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera *i)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, trasporto dei rifiuti non classificati come merci pericolose deve, oltre a quanto nei paragrafi successivi, avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto delle merci per ferrovia.

4. I carri e i contenitori adibiti al trasporto di rifiuti non possono trasportare prodotti alimentari.

5. È fatto obbligo all'impresa ferroviaria di trasporto di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Qualora i rifiuti non vengano ritirati alla stazione ferroviaria d'arrivo, l'impresa deve darne immediata comunicazione al produttore/detentore dei rifiuti con richiesta di pronto intervento per il ritiro. In assenza di tale intervento, l'impresa ferroviaria provvede alla comunicazione all'amministrazione provinciale territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti atti ad evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla permanenza nella stazione dei rifiuti medesimi.

Nel caso in cui i rifiuti non vengano ritirati, malgrado la comunicazione effettuata al produttore/detentore, l'impresa ferroviaria, tenuto anche conto del periodo massimo durante il quale i rifiuti possono essere trattenuti nella stazione senza pericoli per l'incolumità pubblica e per l'ambiente, li rispedisce al produttore/detentore a spese di quest'ultimo. In ogni caso, il tempo intercorrente tra la spedizione e la riconsegna non può superare il tempo massimo di sicurezza indicato al successivo punto 12.

7. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale.

8. I rifiuti in colli devono essere trasportati in imballaggi rispondenti ai seguenti requisiti:

a) gli imballaggi devono essere costruiti e chiusi in modo da evitare comunque, quando il collo sia pronto per la spedizione, ogni dispersione del suo contenuto che possa avvenire nelle normali condizioni di trasporto a causa di spostamenti dei colli, di vibrazioni, di cambiamenti di temperatura, umidità e pressione, o per qualsiasi altra causa;

b) le parti degli imballaggi che sono a contatto con i rifiuti non devono essere alterate da questi per azione chimica, meccanica o per qualsiasi altra causa; dette parti devono essere munite, se del caso, di un rivestimento interno appropriato o devono aver subito un adeguato trattamento. Le parti di tali imballaggi devono essere costituite da materiali non suscettibili di interagire con il loro contenuto, di formare sostanze pericolose o di indebolire comunque le capacità di resistenza chimica e meccanica degli imballaggi stessi;

c) quando gli imballaggi contengono rifiuti liquidi essi devono presentare un livello di riempimento sufficiente a garantire che non si verifichi dispersione di liquido, né deformazioni permanenti a seguito di eventuali dilatazioni dei rifiuti suddetti per effetto delle temperature che si possono raggiungere durante il trasporto;

d) nel caso di imballaggi combinati, gli imballaggi interni devono essere collocati in quelli esterni in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, il loro spostamento reciproco, evitando comunque la loro rottura, perforazione o dispersione del contenuto nell'imballaggio esterno. Gli imballaggi interni fragili, suscettibili di rompersi o perforarsi, quali quelli di vetro, porcellana o gres o di alcune materie plastiche e simili, devono essere sistemati in quelli esterni con interposizione di materiale d'imbottitura le cui caratteristiche devono essere tali che una qualsiasi del contenuto dei suddetti imballaggi interni non alteri in maniera significativa le proprietà protettrici del materiale medesimo e/o quelle dell'imballaggio esterno;

e) in un imballaggio esterno non possono essere contenuti imballaggi interni che contengano, a loro volta, rifiuti diversi suscettivi ad interagire fra loro provocando una o più delle seguenti situazioni di pericolo:

una combustione e/o un forte sviluppo di calore;

uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti;

la formazione di sostanze corrosive;

la formazione di sostanze chimicamente instabili;

f) nel caso in cui in un imballaggio si possano comunque sviluppare aumenti di pressione per lo sviluppo di gas da parte dei rifiuti contenuti, l'imballaggio stesso può essere munito di uno sfiato purché il gas emesso non generi alcun pericolo per la sua tossicità, infiammabilità, volume sviluppato, ecc. Lo sfiato deve evitare perdite di liquido o penetrazione di sostanze estranee durante un trasporto effettuato in normali condizioni;

g) prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni imballaggio deve essere controllato e riconosciuto esente da corrosione o da altri danni visibili.

9. Il trasporto ferroviario dei rifiuti pericolosi che non sono individuati come merci pericolose ai sensi della normativa RID deve essere effettuato in unità di carico (carri cisterna, contenitori e casse mobili) rispondenti ai requisiti e alle caratteristiche di cui alle fiches UIC (Union Intemationale des Chemins de Fer) 573, 590, 591, 592-2, 592-3, 592-3, 592-4.

10. Il trasporto alla rinfusa di rifiuti deve essere effettuato con unità di carico in buono stato di manutenzione e comunque tale che

sia impedita la perdita ed il rilascio all'esterno dei rifiuti e/o dei percolati durante le normali condizioni di trasporto. In particolare, le unità di carico devono:

essere prive di difetti importanti che interessino gli elementi strutturali;

non avere carrozzerie deteriorate qualunque sia il materiale di costruzione. Non sono considerati deterioramento la normale usura, compresa l'ossidazione, la presenza di tracce di urto e di scalfitture, e/o altri danneggiamenti tali da non inficiare l'uso delle carrozzerie medesime.

11. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 22/1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso carro di tipologie di rifiuti suscettivi a interagire fra loro provocando una o più delle seguenti situazioni di pericolo:

1) una combustione e/o un forte sviluppo di calore;

2) uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti;

3) la formazione di sostanze corrosive;

4) la formazione di sostanze chimicamente instabili.

12. Sui colli che contengono i rifiuti deve essere apposta una etichetta inamovibile indicante, in modo facilmente leggibile, il produttore o il detentore, il codice dell'elenco europeo, lo stato fisico e il quantitativo dei rifiuti, le caratteristiche di pericolosità di cui al decreto ministeriale 1º aprile 1998, n. 145, il periodo massimo nel quale i rifiuti possono essere contenuti nel collo senza arrecare pericolo per l'incolumità pubblica e per l'ambiente. Tale etichetta deve essere unita ai documenti di viaggio, anche nel caso di trasporto alla rinfusa.

13. Sulle unità di carico e sui colli nei quali sono contenuti rifiuti classificati pericolosi ai sensi della decisione comunitaria 2000/532/CE e sue modifiche, deve essere apposta un'etichetta o un marchio, a fondo giallo di cm 15x15, recante in nero la lettera R alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Un etichetta o marchio di almeno di almeno cm 25x25 con la lettera R, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3 deve altresì essere apposto sulle fiancate dell'unità di carico. Se le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono avere dimensioni ridotte, a condizione di rimanere ben visibili. Resta salvo l'obbligo di apporre le etichette ed i pannelli previsti dalla vigente normativa sul trasporto di merci pericolose.

14. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa ferroviaria di trasporto di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto ferroviario, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Il presidente

Il segretario

03A05090

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2003.

Termini per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle definizioni di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis* e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

*1. Termini per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle definizioni di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis *e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59.*

1.1 La trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle definizioni di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis* e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, redatte su modello approvato con provvedimento 25 febbraio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2003, è effettuata entro il 16 giugno 2003.

Motivazioni.

L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, recante «Proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari», prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sono stabiliti i nuovi termini per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle definizioni di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis* e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

Il presente provvedimento dispone, pertanto, che la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi degli articoli 8, 9, 9-*bis* e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, redatte su modello approvato con provvedimento 25 febbraio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2003, sia effettuata entro il 16 giugno 2003.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a);* art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.

Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59: proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

03A05228

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2003.

Autorizzazione alla Nuova Banca Toscana S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Nuova Banca Toscana S.p.a., con sede legale in Firenze, che assumerà la denominazione di Banca Toscana S.p.a.;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di vigilanza, detenendo un patrimonio di vigilanza superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Nuova Banca Toscana S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

Il presente provvedimento è pubblicato, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

Per delegazione del direttore generale
CLEMENTE - BIANCHI

03A05293

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 20 marzo 2003.

Modificazioni dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 novembre 2001, protocollo n. 1883, del 1° marzo 2002, protocollo n. 401 e del 28 febbraio 2002, protocolli numeri 3749 e 3750;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico integrato nell'adunanza del 28 maggio 2002, in ordine alla modifica degli articoli 23 e 47 dello statuto intesi ad ottenere lo spostamento della tabella «*A*» — recante l'elencazione delle facoltà e dei corsi di studio ad essere afferenti e delle scuole di specializzazione — nel regolamento didattico di Ateneo;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30 maggio 2002;

Vista la comunicazione rettorale del 25 giugno 2002, protocollo n. 9295, con la quale è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la citata proposta di modifica allo statuto;

Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha comunicato rilievi sulla proposta di modifica allo statuto nel termine perentorio di sessanta giorni previsto ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere adottate dal senato accademico, nell'adunanza del 17 febbraio 2003, e dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 26 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Nel titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni, il primo periodo del secondo comma dell'art. 23: «Le strutture didattiche sono individuate nell'allegata tabella *A*, che forma parte integrante del presente statuto.», viene così riformulato: «Le strutture didattiche sono individuate dal regolamento didattico di Ateneo.», con conseguente eliminazione della «Tabella *A*».

Art. 2.

Nel titolo IV «Professori e ricercatori», del citato statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il primo periodo dell'art. 47: «I posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario attualmente in organico sono individuati dalla allegata tabella *B*», viene così riformulato: «I posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario attualmente in organico sono individuati dalla allegata tabella *A*», con conseguente ridenominazione della «Tabella *B*» in «Tabella *A*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 marzo 2003

Il rettore: ORNAGHI

03A05243

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2003)**, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 01.

*1. Dopo l'articolo 6-*bis *della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:*

*«Art. 6-*ter *(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro.».*

Art. 1.

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi 1-*bis e 1-ter* sono sostituiti dai seguenti:

«1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi *oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente* il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c)*, e 280 del codice di procedura penale.».

2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 8 *(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive).* — 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma del commi 1-*bis* e 1-*ter* per reato commesso

durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

1-bis. *Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'art. 6*-bis*, comma 1, e all'art. 6, commi 1 e 6, della presente legge.*

1-ter. *Nei casi di cui al comma 1*-bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità, pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.*

1-quater. *Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1*-bis*, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.».*

— Gli articoli 274, 280, 380 e 381 del codice di procedura penale, così dispongono:

«Art. 274 *(Esigenze cautelari).* — 1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposte alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.».

«Art. 280 *(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive).* — 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.».

«Art. 380 *(Arresto obbligatorio in flagranza).* — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-*bis*, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-*ter*, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione mirorile previsto dall'art. 600-*quinquies* del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis* del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a), b), c), d), f), g), i)* del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.».

«Art. 381 *(Arresto facoltativo in flagranza).* — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;

g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiali o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-*bis*. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 6 *(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)*. — 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'art. 6-*bis*, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

2-*bis*. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni.

7. Con la sentenza di condanna il giudice disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazione sportiva specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.».

— Si riporta il testo dell'art. 6-*bis*, comma 1, della legge n. 401 del 13 dicembre 1989:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, il transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono nelle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

«Art. 1-*bis*. — 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'art. 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005.».

Art. 1-*ter*. — 1. Dopo l'art. 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis (Differimento o divieto di manifestazioni sportive)*. — 1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni.".

Art. 1-*quater*. — 1. I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati.

2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.

4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1º agosto 2004.

Art. 1-*quinquies*. — 1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 1-*quater*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 1-*quater*, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 1-*quater*, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1-*quater* sono altresì revocate le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio.

5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 dell'art. 1-*quater* in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro.

6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi di cui al comma 1 dell'art. 1-*quater* non accessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

7. Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo di cui al comma 1 dell'art. 1-*quater* privo del titolo di accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 1-*quater*, comma 3, che si applicano a decorrere dal 1° agosto 2004.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A05253

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Jyvaskyla (Finlandia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Matti Sakari Hilli, vice console onorario in Jyvaskyla (Finlandia), oltre agli adempimenti dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia a Helsinki degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia a Helsinki delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

c) autentiche di firme a carattere amministrativo, con esclusione di quelle a carattere notarile;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia a Helsinki della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

e) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A05245

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Douai (Francia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

L'Agenzia consolare onoraria in Douai (Francia) è soppressa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A05247

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Fayal (Portogallo) e modifica della circoscrizione consolare del Consolato onorario in Ponta Delgada (Portogallo).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis)

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare onoraria in Fayal (Portogallo) è soppressa.

Art. 2.

La circoscrizione consolare del Consolato onorario in Ponta Delgada (Portogallo) è così modificata: le isole di San Miguel, Terceira, Fayal, Pico, Flores, Corvo, San Jorge, Graciosa e Santa Maria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A05248

Rilascio di exequatur

In data 2 aprile 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giovanni Fagioli, Console onorario della Repubblica di Bulgaria in Parma.

In data 2 aprile 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Alejandro Alvargonzález San Martín, Console generale di Spagna a Napoli.

03A05255 - 03A05256

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo Valle dell'Irno, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Montoro Superiore.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 2 aprile 2003, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo Valle dell'Irno, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Montoro Superiore - fraz. Torchiati (Avellino), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

03A05286

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di Credito Cooperativo di Cervino e Durazzano, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Cervino.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 2 aprile 2003, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di Credito Cooperativo di Cervino e Durazzano, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Cervino (Caserta), già in amministrazione straordinaria, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

03A05289

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Volterra, Società per azioni, in Volterra.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2003, la procedura di amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Volterra, Società per azioni, con sede nel comune di Volterra (Pisa), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per il periodo massimo di sei mesi.

03A05292

BANCA D'ITALIA

Nomina del Commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo Valle dell'Irno», Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Montoro Superiore.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 2 aprile 2003, ha nominato il sig. dott. Benedetto Carino Ricciardi Commissario straordinario ed i sigg. prof.ssa Lina Ferdinanda Mariniello, avv. Nicola Marotta e dott. Fabio Pignataro componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo Valle dell'Irno», società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede nel comune di Montoro Superiore (Avellino), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 aprile 2003.

03A05287

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo Valle dell'Irno Società cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata», in Montoro Superiore, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 3 aprile 2003 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo Valle dell'Irno», società cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata», con sede nel comune di Montoro Superiore (Avellino) - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 aprile 2003 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - la prof.ssa Lina Ferdinanda Mariniello è stata nominata Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del citato T.U.

03A05288

Nomina del Commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Cervino (Caserta) e Durazzano (Benevento) Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cervino.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 2 aprile 2003, ha nominato il sig. dott. Alessandro Grange, Commissario liquidatore e i sigg. dott. Michele Critani, prof. avv. Andrea Guaccero e avv. Leonardo Patroni Griffi componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Cervino (Caserta) e Durazzano (Benevento) Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel Comune di Cervino (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 aprile 2003.

03A05290

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Cervino (Caserta) e Durazzano (Benevento) Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cervino, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 3 aprile 2003 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Cervino (Caserta) e Durazzano (Benevento) Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel Comune di Cervino (Caserta) - posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 aprile 2003 ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il dott. Michele Critani è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera *b)*, del citato T.U.

03A05291

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Zestoretic».

Estratto decreto NCR n. 107 del 4 aprile 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZESTORETIC nelle forme e confezioni:

«20 mg + 12,5 mg compressa» 28 compresse, «20 mg + 12,5 mg compressa» 42 compresse.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano, Palazzo Volta - via F. Sforza, c.a.p. 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg + 12,5 mg compressa» 28 compresse - A.I.C. n. 027482025 (in base 10) - 0U6PX9 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: AstraZeneca - Reims-Cedex (tutte).

IPR Pharmaceuticals, Inc. - Carolina, Porto Rico (produzione Bulk).

AstraZeneca GmbH - Plankstadt (Germania) (confezionamento e controllo);

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: lisinopril diidrato 21,78 mg pari a 20 mg di lisinopril anidro, idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: mannitolo, calcio fosfato dibasico diidrato, amido di mais, amido pregelatinizzato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «20 mg + 12,5 mg compressa» 42 compresse - A.I.C. n. 027482037 (in base 10) - 0U6PXP (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: AstraZeneca - Reims -Cedex (tutte).

IPR Pharmaceuticals, Inc. - Guyama, Porto Rico produzione Bulk.

AstraZeneca GmbH - Plankstadt (Germania), (confezionamento e controllo);

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: lisinopril diidrato 21,78 mg pari a 20 mg di lisinopril anidro, Idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: mannitolo, calcio fosfato dibasico diidrato, amido di mais, amido pregelatinizzato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: È indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti per i quali è appropriata una terapia di associazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05230

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Terazosina».

Estratto decreto G n. 108 del 4 aprile 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: TERAZOSINA nelle forme e confezioni:

«2 mg compresse», 10 compresse divisibili;

«5 mg compresse», 14 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 72, c.a.p. 10121, Italia, codice fiscale n. 08028050014.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg compresse», 10 compresse divisibili - A.I.C. n. 035167016/G (in base 10) - 11K6T8 (in base 32);

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

forma farmaceutica: compresse divisibili;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.r.l., via Campobello, 15 - Pomezia, Roma.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato biidrata mg 2,374 (pari a terazosina base mg 2);

eccipienti: lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili - A.I.C. n. 035167028/G (in base 10) - 11K6TN (in base 32);

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

forma farmaceutica: compresse divisibili;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.r.l. - via Campobello, 15 - Pomezia, Roma.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato biidrata mg 5,935 (pari a terazosina base mg 5);

eccipienti: lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato, E 132 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: le compresse di terazosina sono indicate per:

il trattamento di ipertensione da lieve a moderata;

il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da ipertrofia prostatica benigna (IPB).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05229

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Photofrin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 200 del 4 aprile 2003

Medicinale: PHOTOFRIN.

Titolare A.I.C.: Axcan Pharma International B.V., con sede legale e domicilio fiscale in 6131 JJ Sittard, Engelenkampastraat 72, Olanda (NL).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta - modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È approvata la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028928012 - «15 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 028928024 - «75 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028928012 - «15 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 028928024 - «75 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino.

I lotti già prodotti e distribuiti potranno essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05233

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Addamel N»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 201 del 4 aprile 2003

Medicinale: ADDAMEL N.

Titolare A.I.C.: società Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41, codice fiscale n. 00227080231.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili (B5).

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale «Addamel N» è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica secondaria richiesta dalla società in oggetto indicata, relativamente alla specialità medicinale «Addamel N» consistente in:

aggiunta di due resine alternative di propilene e più precisamente PP Huntsman-Rexene 23M2A e PP Atofina 3021 SM3 al materiale attualmente autorizzato (PP Huntsman-Rexene 23M2), relativamente alla confezione sottoelencata:

«concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 20 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 029231026.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05232

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Peditrace»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 202 del 4 aprile 2003

Medicinale: PEDITRACE.

Titolare A.I.C.: società Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41, codice fiscale n. 00227080231.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili (B5).

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale «Peditrace» è modificato come di seguito indicata:

si approva la modifica secondaria richiesta dalla società in oggetto indicata, relativamente alla specialità medicinale «Peditrace» constitente in: aggiunta di due resine alternative di propilene e più precisamente PP Huntsman-Rexene 23M2A e PP Atofina 3021 SM3 al materiale attualmente autorizzato (PP Huntsman-Rexene 23M2), relativamente alla confezione sottoelencata:

«concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconcini da 10 ml - A.I.C. n. 029284015.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05231

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide».

Con il decreto n. 800.5/R.M.422/D52 del 25 marzo 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

NIMESULIDE 100 mg compresse 30 compresse - A.I.C. n. 032983013/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dorom S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

03A05238

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cetrazil».

Con il decreto n. 800.5/R.M.808/D60 del 2 aprile 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CETRAZIL:

8 capsule 500 mg - A.I.C. n. 025506 039;

1 flac. granulato sospensione estemp. 5% 100 ml - A.I.C. n. 025506 041.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Infosint S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A05239

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flebs».

Con il decreto n. 800.5/R.M.6/D65 del 9 aprile 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FLEBS:

crema 30 g - A.I.C. n. 024400 018;

crema 40 g - A.I.C. n. 024400 020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pierre Fabre Pharma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

03A05240

Rettifica del provvedimento 17 dicembre 2002 relativo alla specialità medicinale «Isogyn»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 199 del 4 aprile 2003

Specialità medicinale: ISOGYN, «1 g/100 g crema vaginale» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 025358045.

Società Finderm Farmaceutici S.r.l., via Alcide De Gasperi, 165/b - 95100 Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica del provvedimento n. 794 del 17 dicembre 2002.

L'estratto del provvedimento n. 794 del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2003, è da ritenersi annullato.

03A05234

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che, nella riunione del consiglio di amministrazione del 4 aprile 2003, sono stati adottati gli emendamenti numeri 10-24, 11-23, 31-13, 40-27 al regolamento tecnico ENAC.

Gli emendamenti adottati sono pubblicati con foglio di aggiornamento n. 51 su supporto cartaceo e sono diffusi dall'Ente ai sottoscrittori di abbonamento ed a chiunque ne faccia richiesta.

Copie degli emendamenti possono essere ottenuti presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, servizio normativa tecnica, sita in viale Castro Pretorio n. 118, 00185 Roma, tel. 06/445961.

03A05294

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Consultazione pubblica sull'introduzione del protocollo ENUM - Documento per la consultazione

L'AUTORITÀ

Ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito all'introduzione del protocollo ENUM ai fini dell'associazione tra numeri telefonici E. 164 e indirizzi internet.

Invita:

i soggetti che operano reti o forniscono servizi di comunicazione elettronica;

le imprese manifatturiere produttrici di apparati di rete;

i soggetti operanti in internet;

altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sull'introduzione di ENUM», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio per le tecnologie Centro direzionale - Is. B5 - «Torre Francesco», 80143 Napoli.

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: tecnologie@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, toccando sinteticamente gli argomenti di interesse contenuti nell'elenco seguente e seguendo lo schema individuato dallo stesso elenco.

Premessa.

La sempre maggiore convergenza e l'integrazione delle reti a circuito con quelle a pacchetto, in particolare tra la rete classica telefonica e la rete internet, nonché l'introduzione di nuovi protocolli e di adeguate tecniche rendono possibile lo svolgimento del servizio di telefonia vocale su internet e, più in generale, sulle reti a pacchetto che utilizzano il protocollo IP (comunemente chiamata «Voce su IP» o «Telefonia su IP»).

Il gruppo di lavoro «Telephony Number Mapping» (ENUM) dell'Internet Engineering Task Force (IETF) ha definito il protocollo ENUM, che costituisce un altro importante ponte tra le due reti, che consente di associare ad un numero telefonico E. 164 indirizzi relativi a diversi servizi di comunicazione.

Con l'introduzione del protocollo ENUM sarà possibile per gli abbonati utilizzare un singolo numero per accedere a diversi servizi, quali ad esempio: telefonia fissa, telefonia mobile, telefonia su IP, fac-simile, posta elettronica (e-mail), navigazione su internet (Web Browsing).

Un singolo numero E. 164 è sufficiente ad identificare tutti i servizi di comunicazione ad esso associati, con l'intuitivo vantaggio di poter evitare di fornire i vari numeri o indirizzi che normalmente oggi vengono utilizzati per la fornitura dei servizi di volta in volta richiesti.

Tale protocollo potrà consentire lo sviluppo di nuovi servizi di raggiungibilità personalizzati; attraverso un singolo numero è possibile essere raggiunti, anche su diversi terminali fisici, ad esempio ubicati a casa, al lavoro o mobili.

In altre parole, il numero E. 164 può rappresentare un vero e proprio identificativo universale.

In ambito internazionale, si ritiene che ENUM sia un elemento importante per lo sviluppo della voce su IP, permettendo di associare ad un numero telefonico indirizzi che identificano terminali su reti IP.

Scopo della consultazione.

Lo scopo principale di questa consultazione è di verificare, per quanto attiene alle eventuali iniziative di competenza dell'Autorità, l'interesse in Italia per l'adozione del protocollo ENUM e per raccogliere elementi per delineare un quadro regolamentare. che consenta l'eventuale avvio delle sperimentazioni o altre iniziative.

Tramite le sperimentazioni di ENUM o altre iniziative sarà eventualmente possibile raccogliere ulteriori informazioni e procedere, con consolidati elementi di giudizio, ad una eventuale regolamentazione che permetta una effettiva concorrenza nella fornitura del servizio e che risulti al contempo efficiente e nell'interesse dell'utenza.

Domande per la consultazione.

Si richiede di comunicare valutazioni e commenti riguardanti, in particolare, le seguenti tematiche.

Introduzione del servizio.

1. Quali sono i principali benefici derivanti dall'introduzione di ENUM? In particolare, è di interesse conoscere i benefici da un punto di vista economico e dei servizi.

2. Quale possibile riduzione di costi e quali tipi di direttrici può implicare l'introduzione di ENUM?

3. Quali sono i principali servizi che è possibile introdurre?

4. Si ritiene che l'introduzione di ENUM possa favorire lo sviluppo dei servizi di telefonia su reti IP o di servizi multimediali?

5. La presenza di ENUM porterebbe ad avere dei servizi di raggiungibilità dell'utente più economici o con una maggiore flessibilità della gestione della chiamata a stessi o minor costo, come ad esempio la selezione delle modalità di raggiungimento del chiamato?

6. Quali sono gli eventuali svantaggi derivanti dall'introduzione di ENUM?

7. Si descrivano gli aspetti che si ritiene necessitino di particolare attenzione.

8. Su quali aspetti regolamentari può avere impatto l'introduzione di ENUM?

Problemi dei livelli e dei modelli funzionali.

9. Quale Top Level Domain dovrebbe essere adottato?

10. Quale si ritiene essere il modello più efficiente per la gestione delle politiche di Naming e Registration del Tier-1 in Italia?

11. Quale o quali modelli funzionali dovrebbero essere adottati al fine di avere efficienza e un ambiente concorrenziale?

12. Quali sono i vantaggi e svantaggi dei vari modelli e quali consentono una maggiore concorrenza?

13. Quali situazioni potenzialmente lesive di una piena concorrenza si devono prevenire per mezzo della regolamentazione?

14. Qual'è l'impatto della number portability nei modelli funzionali suggeriti?

15. ENUM dovrebbe essere applicato a quali tipi di numerazioni? Geografici? Servizi mobili e personali? Quali altri servizi?

16. Quali sono gli impatti sui sistemi di tariffazione?

Aspetti di sicurezza e protezione dei dati personali.

17. Alla luce dei diversi modelli funzionali proposti, con quali modalità si ritiene di implementare, per ciascuno di essi, la gestione dei dati personali degli interessati, con particolare riferimento all'obbligo del titolare del trattamento di consentire, anche tramite la designazione di un responsabile, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675?

18. In considerazione del fatto che, anche al fine di garantire la riservatezza dei soggetti chiamati, è necessario consentire, su richiesta degli stessi, che gli specifici numeri e indirizzi associati al numero Enum non vengano conosciuti dai soggetti chiamanti in occasione dell'effettuazione della chiamata o in seguito all'interrogazioni del DNS, com quali modalità tecniche si ritiene preferibile implementare le relative funzioni di oscuramento, anche parziale, dei predetti numeri o indirizzi?

19. Ferma restando l'esigenza di cui al quesito precedente, con quali modalità tecniche si ritiene preferibile informare i soggetti chiamanti sul tipo di terminale nonché sull'operatore verso cui è istradata la chiamata, anche al fine di garantire la necessaria trasparenza sulle tariffe applicate?

20. Come dovrebbe essere garantita la sicurezza e la protezione dei dati personali contenuti nei DNS di ENUM?

21. Considerando quanto già stabilito in materia di inserimento dei dati nelle directories telefoniche, quali ulteriori procedure dovrebbero essere previste per garantire il pieno rispetto della volontà espressa dall'utente in materia di protezione dati personali?

Sperimentazione.

22. È opportuno acquisire conoscenze prima di una introduzione permanente di ENUM consentendo la sperimentazione del servizio?

23. Quali sono gli elementi regolamentari che dovrebbero essere alla base della disciplina transitoria che consentano lo svolgimento della sperimentazione?

24. Quale periodo di sperimentazione di ritiene congruo?

25. Quali soggetti dovrebbero partecipare alla sperimentazione?

26. Quali sono gli aspetti principali da monitorare durante la sperimentazione?

27. Considerando in particolare i servizi che beneficiano della presenza di ENUM, quali di questi dovrebbero essere considerati nella sperimentazione?

28. Quali limiti, se necessari, dovrebbero essere posti nella sperimentazione?

29. Nel caso si utilizzasse ENUM per fornire servizi di Voce su IP, la qualità di servizio di rete dovrebbe essere garantita?

30. Si ritiene che se non venga fornita adeguata QoS il cliente coinvolto nella sperimentazione possa percepire negativamente il servizio indipendentemente dai maggiori o più flessibili servizi offerti?

31. Sareste disponibile a contribuire alla definizione della sperimentazione?

32. Quali ulteriori iniziative dovrebbero essere adottate?

33. La vostra società sta partecipando a gruppi di lavoro in organismi di specifica, quali l'ITU, l'ETSI, l'IETF, progetti europei o forum in cui l'oggetto è ENUM? In caso affermativo, con quale ruolo?

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza. Le comunicazioni potranno essere oggetto di valutazione congiunta con il Garante per la protezione dei dati personali.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul sito web dell'Autorità medesima.

Il presente documento è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino, ed in versione integrale nel sito web dell'Autorità.

Glossario.

CC Country code.

CEPT - European conference of postal and telecommunications administrations.

DNS - Domain name system.

E. 164 - Standard ITU-T «The international public telecommunication numbering plan».

E2U - E.l64 to URI.

ECC - Electronic Communications Committee.

ECTRA - European committee for telecommunications regulatory affaire.

ENUM - Telephone number mapping.

IAB - Internet architecture board.

IANA - Internet assigned numbers authority.

ICANN - The Internet corporation for assigned names and numbers.

IETF - Internet engineering task force.

IP - Internet protocol.

IPv4 - Internet protocol versione 4.

IPv6 - Internet protocol versione 6.

ISOC - Information SOCiety.

ITU - International telecommunication union.

NAPTR - Naming authority pointer resource record.

RFC - Request for comments (Standard IETF)

SIP - Session initiation protocol.

SMTP - Simple message transfer protocol.

TLD - Top level domain.

URI - Uniform resource identifier.

03A05226

Avvio del procedimento «Definizione di metodologie contabili per la rete di accesso della società Telecom Italia S.p.a.»

Si comunica l'avvio del procedimento n. 3/DR/03/DG «Definizione di metodologie contabili per la rete di accesso della società Telecom Italia S.p.a.».

1. Lo scopo del procedimento è il seguente: con riferimento al sistema contabile, svolgere gli opportuni approfondimenti per eventuali perfezionamenti sulle metodologie di contabilità dei costi e di separazione contabile di Telecom Italia S.p.a.

2. Integrare le modalità applicative della metodologia relativa alla valorizzazione a costi correnti della rete di accesso di Telecom Italia S.p.a., alla luce delle valutazioni espresse nella delibera 399/02/CONS.

3. Stabilire una specifica metodologia a costi incrementali (LRIC) per i servizi connessi alla rete di accesso di Telecom Italia S.p.a. e le relative modalità applicative, a complemento delle attività svolte nell'ambito del procedimento - Introduzione di una metodologia di contabilità a costi incrementali per gli operatori notificati di rete fissa e mobile», ad oggi in corso.

Il responsabile del procedimento è il dott. Davide Gallino, funzionario del dipartimento regolamentazione.

La comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito web dell'Autorità.

Il procedimento si concluderà entro centoventi giorni dalla pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

03A05225

Avvio del procedimento «Revisione del tasso di remunerazione del capitale della rete fissa della società Telecom Italia»

Si comunica l'avvio del procedimento n. 4/DR/03/DG «Revisione del tasso di remunerazione del capitale della rete fissa della società Telecom Italia».

Lo scopo del procedimento è la fissazione di un valore di riferimento per il tasso di remunerazione del capitale che Telecom Italia è tenuta a utilizzare a fini regolamentari, ovvero la fissazione di valori che possono essere considerati per la determinazione della rischiosità e del relativo margine di remunerazione delle differenti attività dell'operatore, in conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera *D)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. A tale riguardo verranno approfondite, tra l'altro, le valutazioni relative ai costi del debito, ai parametri di rischiosità, alla struttura finanziaria e alle differenti attività dell'operatore, nonché le migliori prassi internazionali.

Il responsabile del procedimento è il dott. Davide Gallino, funzionario del dipartimento regolamentazione.

L'avvio del procedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Il procedimento si concluderà entro sessanta giorni dalla pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

03A05227

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501095/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77